

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

193° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	17
3 ^a - Affari esteri.....	»	35
4 ^a - Difesa	»	39
5 ^a - Bilancio.....	»	43
7 ^a - Istruzione.....	»	49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	79
10 ^a - Industria.....	»	85
11 ^a - Lavoro.....	»	96
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	109

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	111
------------------------------------	-------------	-----

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i>	112
--------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	116
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i>	122
Infanzia.....	»	123

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	126
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	128
10 ^a - Industria - Pareri	»	129

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	130
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

190^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il presidente PASTORE prospetta, per il prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo, l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro informale composto dai rappresentanti dei Gruppi, per valutare le ipotesi di modifica del testo su cui è possibile raggiungere il consenso. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato in coincidenza con la conclusione della serie di audizioni programmate, prevista per il prossimo 24 ottobre, nel quadro dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* in materia di attuazione e revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Il senatore VITALI chiede che, in sede di programmazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana, si preveda un numero adeguato di sedute da dedicare all'esame del disegno di legge n. 1545, in modo da esaurire la discussione generale. La sua parte politica attribuisce carattere prioritario al provvedimento e, quindi, auspica la conclu-

sione dell'esame nei tempi più brevi possibili. Consente, pertanto, con la proposta avanzata dal Presidente e auspica che il disegno di legge sia sottoposto all'Assemblea per la discussione prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PASSIGLI osserva che l'*iter* di esame del disegno di legge in titolo presenta un certo ritardo rispetto a quello del disegno di legge costituzionale n. 1187. A suo parere, nel caso in cui il gruppo di lavoro proposto dal Presidente trovi spazi di consenso, chiarendo la soluzione da dare alla questione delle materie rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente, sarà più facile affrontare l'esame delle disposizioni sulla devoluzione recate dal disegno di legge n. 1187. Chiede al riguardo se il Governo non convenga sull'opportunità di accelerare l'*iter* del disegno di legge n. 1545.

Il presidente PASTORE sottolinea che i due provvedimenti mantengono percorsi necessariamente separati; non necessariamente è opportuno collegare le fasi dell'esame, anche in considerazione dei numerosi emendamenti presentati sul disegno di legge n. 1187. In ogni caso le audizioni programmate dalla Commissione serviranno ad approfondire i contenuti del disegno di legge attuativo della riforma costituzionale al quale la Commissione sta dedicando ampio spazio.

La procedura suggerita dovrebbe comunque consentire un proficuo esame di entrambi i provvedimenti.

Il ministro LA LOGGIA chiarisce che il Governo considera entrambi urgenti i disegni di legge n. 1187 e n. 1545, sebbene essi abbiano natura oggettivamente distinta. Il disegno di legge sulla devoluzione, che nelle intenzioni dell'Esecutivo è volto ad apportare alcune prime limitate modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione, suscettibile di un ulteriore intervento di revisione organica in via di elaborazione, è stato presentato in Parlamento prima del disegno di legge n. 1545, per cui è auspicabile che sia approvato dal Senato nei tempi più brevi.

Auspica, comunque, che i due disegni di legge siano discussi in Assemblea prima dell'inizio della sessione di bilancio, visto il gravissimo aumento del contenzioso fra Stato e regioni da lui denunciato in sede di audizione presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Il senatore PETRINI manifesta l'imbarazzo del Gruppo Margherita l'irrazionalità della sovrapposizione del disegno di legge costituzionale sulla devoluzione rispetto al disegno di legge attuativo della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Proprio l'attuazione della riforma sta evidenziando la rilevanza e la grande complessità del nuovo assetto costituzionale, mentre rimane tuttora sospesa l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione che, a suo giudizio, rappresenta una disposizione cruciale in funzione dell'effettività del federalismo.

In base ad un criterio di responsabilità l'*iter* legislativo dovrebbe essere semplificato, rinviando, per motivi di opportunità politica, prima che logica, l'esame del disegno di legge costituzionale sulla devoluzione a una fase successiva rispetto alla definizione delle disposizioni attuative del Titolo V.

Il relatore MAGNALBÒ ricorda che la corrente legislatura si è aperta con due pesanti eredità: il cosiddetto «buco» nei conti pubblici, pari a 30.000 miliardi di lire, e la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che reca disposizioni imperfette e inapplicabili, che l'ex maggioranza volle pervicacemente approvare al termine del precedente mandato parlamentare.

Pur riconoscendo l'esigenza di provvedere all'attuazione di detta riforma, carente proprio sul piano delle norme attuative e transitorie, ritiene che la vicenda dei due disegni di legge non possa essere collegata, data la natura oggettivamente diversa delle disposizioni.

Il presidente PASTORE, in accoglimento della richiesta avanzata dal senatore Vitali, annuncia che, compatibilmente con la disponibilità del rappresentante del Governo, provvederà a riservare una seduta fra quelle programmate per la prossima settimana alla discussione generale del disegno di legge n. 1545; conferma, inoltre, le proposte da lui illustrate a proposito dell'ulteriore *iter* di esame.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 settembre, degli emendamenti, già illustrati e sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

Il senatore TURRONI, riprendendo il dibattito svoltosi nella scorsa seduta sull'emendamento 01.12, condivide l'opinione del senatore Bassanini, secondo il quale è più opportuno conservare il concetto di «livelli essenziali» delle prestazioni, che ha portata più estesa rispetto a quello di «livelli minimi». Per tale ragione anch'egli ritira la propria firma.

Stante l'assenza dei rimanenti firmatari, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 01.12.

Il senatore VITALI, preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 01.11, sottolinea l'opportunità di riservare alla competenza legisla-

tiva esclusiva dello Stato l'attuazione di principi fondamentali della Costituzione, in particolare quelli enunciati dagli articoli della Parte I.

Quanto all'ostilità più volte manifestata, fra gli altri, dal ministro La Loggia nei confronti della legislazione concorrente, ritiene che si tratti di una posizione contraddittoria poiché proprio quella sfera di potestà legislativa rappresenta un elemento emblematico del federalismo cooperativo e solidale fra le istituzioni della Repubblica, evocato da più parti.

Il senatore BASSANINI esprime consenso sul significato generale della proposta emendativa in esame, ma si dice perplesso circa la riserva di legislazione esclusiva dello Stato per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 51 della Costituzione, rispetto al quale, a suo avviso, osta il dettato dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla legge regionale, sebbene nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. A tale proposito, ricorda anche il principio di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive, previsto da un disegno di legge costituzionale attualmente all'esame del Parlamento, la cui attuazione, a suo giudizio, non potrebbe essere demandata unicamente alla legge statale.

Invita, pertanto, i proponenti a riformulare il testo dell'emendamento. In tal caso contrario, si riserva di chiedere che la votazione avvenga per parti separate, preannunciando fin d'ora la sua contrarietà alla norma per la parte che riserva le leggi di attuazione dell'articolo 51 alla competenza esclusiva dello Stato.

Il senatore PETRINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 01.11. Pur essendo pacifico che la legislazione regionale non può in ogni caso confliggere con i principi costituzionali enunciati nella Parte I della Costituzione, il legislatore, a suo parere, non può non preoccuparsi del rischio che i pur possibili profili di incostituzionalità si moltiplichino attraverso la legislazione di ciascuna regione, mettendo in crisi il sistema di garanzie affidato al controllo della Corte costituzionale. E' opportuno, pertanto, dichiarare esplicitamente che le leggi di attuazione di quei principi siano riservate alla potestà legislativa dello Stato. Potrebbe darsi, infatti, che le riserve di legge previste da alcune delle disposizioni costituzionali elencate nell'emendamento investano materie che, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano nella competenza residuale delle regioni o, peggio ancora, vengono ricondotte alla potestà legislativa esclusiva delle regioni medesime con la cosiddetta devoluzione; è il caso, ad esempio, degli articoli 16, 24 e 30 della Costituzione. Laddove si realizzasse una disparità di trattamento nella legislazione attuativa disposta dalle regioni si finirebbe per ledere indirettamente il principio costituzionale.

Il relatore D'ONOFRIO osserva che l'emendamento 01.11 riguarda una questione la cui definizione è essenziale ai fini della valutazione di

altre proposte di modifica. Ritiene, pertanto, opportuno svolgere su di esso una discussione ampia e approfondita.

La senatrice DENTAMARO ringrazia il relatore, che ha sottolineato il carattere generale ed essenziale dell'emendamento 01.11. Anche in questo caso, infatti, è opportuno evitare una decisione non approfondita, suscettibile di provocare effetti preclusivi.

Condivide le perplessità enunciate dal senatore Bassanini circa la competenza esclusiva dello Stato per le leggi attuative dell'articolo 51 della Costituzione e nota che alcune disposizioni recentemente esaminate dalla Commissione in materia elettorale e di incompatibilità dei consiglieri regionali confliggono con la ripartizione delle competenze legislative previste dal Titolo V. Rileva, quindi, che analoghe perplessità suscita l'emendamento con riferimento alle leggi di attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, visto che le materie dell'istruzione e dell'organizzazione scolastica – che personalmente riterrebbe opportuno riservare alla competenza esclusiva dello Stato – sono, tuttavia, già comprese nella sfera di legislazione concorrente e che il disegno di legge sulla devoluzione dispone una riserva in favore della legislazione esclusiva delle regioni.

In conclusione, per ragioni di coerenza con il quadro costituzionale vigente, auspica una riformulazione dell'emendamento che escluda dal novero delle disposizioni costituzionali la cui attuazione è riservata alla legislazione dello Stato gli articoli 33 e 51. Condividendo, peraltro, la metodologia suggerita dal relatore, ritira la propria firma, in attesa che la portata generale della proposta sia definita dalla Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente MAGNALBÒ ricorda che la seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, è stata posticipata alle ore 21,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

191^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 21,40.

Il PRESIDENTE porge il benvenuto al senatore Scarabosio, che sostituisce per il Gruppo di Forza Italia la senatrice Ioannucci, alla quale rivolge il ringraziamento della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, degli emendamenti, già illustrati e sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 01.11. Sottolinea, in particolare, la necessità di ricondurre alla potestà esclusiva dello Stato materie quali l'attuazione legislativa degli accordi internazionali sulla protezione dell'ambiente, delle disposizioni costituzionali sull'esercizio delle professioni e la libertà di insegnamento, di cui all'articolo 33, nonché, in generale, dei principi enunciati dagli articoli da 13 a 51 della Costituzione, che investono diritti e doveri dei cittadini non suscettibili di trattamenti disomogenei, non solo sul territorio nazionale ma perfino su quello dell'Unione europea.

In merito alle considerazioni del senatore Bassanini, circa l'opportunità di espungere il riferimento all'articolo 51 per evitare il contrasto con altre disposizioni costituzionali, ricorda una successiva proposta della sua parte politica, tendente a ricondurre anche la materia della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, di cui all'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato. Ritiene tuttavia di poter accogliere la proposta di accantonare l'emendamento 01.11, avanzata dal relatore.

Il senatore VILLONE ribadisce l'opinione secondo cui lo schema adottato nella riforma del Titolo V non è privo di difetti. In particolare, egli non condivide la proposta di disciplinare in dettaglio la questione dell'attuazione di alcuni principi costituzionali, anziché ricorrere, come fanno altre Costituzioni, a clausole generali che hanno il pregio della efficacia e della flessibilità.

Il PRESIDENTE ricorda che la questione delle riserve di legge previste in alcune disposizioni costituzionali fu posta da lui in sede di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

In alcuni casi (per esempio, l'articolo 25) l'attuazione del principio costituzionale è, infatti, sicuramente riservata allo Stato, per cui la norma proposta con l'emendamento in esame rischia di alimentare dubbi inter-

pretativi. Peraltro, ritiene che la stessa formula «leggi di attuazione» comporti difficoltà interpretative.

Il relatore D'ONOFRIO ritiene necessaria una riflessione approfondita rispetto ai possibili modelli di federalismo. Lo schema prescelto dalla Costituzione del 1948 elencava tassativamente le materie sulle quali poteva esercitarsi la competenza legislativa concorrente delle regioni, con la possibilità di attribuirne altre attraverso leggi costituzionali e ferma la competenza generale esclusiva dello Stato.

In sede di Commissione bicamerale per le riforme costituzionali si pervenne al rovesciamento di quell'assetto, prevedendo una potestà generale attribuita alle regioni e una serie di materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tale modello fu successivamente adottato in sede di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

La proposta del Governo, che prevede la devoluzione alle regioni di una competenza esclusiva in alcune materie, nacque in un'epoca in cui il Titolo V non era stato modificato e configura un ulteriore modello alternativo.

Ove si propendesse per il riconoscimento di una competenza esclusiva delle regioni, non verrebbero meno i principi fondamentali stabiliti dalla Carta costituzionale, come ha più volte chiarito il ministro Bossi, ma si favorirebbe una competizione per quanto attiene all'organizzazione relativa ai servizi concernenti alcuni diritti.

Esprime, quindi, un parere contrario sull'emendamento 01.11, condividendo in particolare le considerazioni del senatore Villone e del presidente Pastore, che si colloca in una prospettiva diversa dall'emendamento 01.12, determinando un catalogo di competenze statali esclusive con riferimento all'attuazione di alcuni articoli della Costituzione. Per assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, a suo parere, è preferibile far ricorso all'adozione di clausole generali, come quella prevista dalla Costituzione statunitense a proposito del potere federale, visto che si configura in Italia un modello complesso, le cui implicazioni andrebbero però ulteriormente approfondite, in base al quale spetta allo Stato la definizione dei diritti fondamentali mentre viene riconosciuta tendenzialmente la competenza delle regioni nell'organizzazione dell'erogazione dei relativi servizi.

Quanto all'articolo 33, richiamato dal senatore Turroni, ritiene che si tratti, piuttosto che di un problema di rapporto tra potestà statale e regionale, del riconoscimento dell'esistenza di un'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle istituzioni scolastiche e alle università, così come altri articoli della Costituzione riconoscono delle forme di autonomia ad altri soggetti, quali la famiglia o le forze sociali, che non corrispondono necessariamente ad enti territoriali.

Il senatore VILLONE, soffermandosi sull'affermazione del relatore secondo cui la proposta del Governo fa riferimento piuttosto al modello di ripartizione adottato dal vecchio testo dell'articolo 117 della Costituzione, chiede al relatore e al Governo se sia ammissibile che, a fronte

di uno schema che vede i principi generali di uguaglianza rimessi alla potestà «federale», possano non esservi a disposizione dello Stato i relativi strumenti di attuazione.

Il relatore D'ONOFRIO ritiene che la questione posta dal senatore Villone, circa gli strumenti per rendere attuale la garanzia del principio di uguaglianza, non ha per il momento una risposta precisa, anche perché rimane inattuato l'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale, e si rende pertanto necessaria una ridefinizione delle garanzie «federali».

L'emendamento 01.11 viene, infine, messo ai voti ed è respinto.

Il senatore VITALI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 01.5 e auspica che, anche in base alla discussione che si è appena svolta, si convenga sull'opportunità di comprendere la materia della protezione civile fra quelle di competenza esclusiva dello Stato.

Sottolinea inoltre l'affermazione del relatore, secondo cui le proposte del Governo in esame furono ideate in un contesto ispirato al precedente assetto delle attribuzioni legislative e l'osservazione che la competizione virtuosa fra legislazioni regionali può estrinsecarsi con riguardo ai modelli organizzativi. Permane, al riguardo, la questione dell'autoattribuzione, cioè la previsione di una attivazione unilaterale delle competenze esclusive da parte delle regioni, che rischia di dare luogo a situazioni fra loro anche molto diverse: regioni che attivano i poteri esclusivi, regioni che permangono nell'alveo delle competenze concorrenti e regioni che addirittura attivano le ulteriori competenze in base alla procedura di cui all'articolo 116 della Costituzione. Tale prospettiva renderebbe inattuabile, a suo avviso, la garanzia di diritti uniformi sul territorio nazionale, senza considerare che l'autoattribuzione sarebbe consentita solo a quelle regioni che avessero a disposizione le risorse necessarie.

Il senatore PETRINI ringrazia il relatore per il contributo apportato alla discussione, chiarendo che la proposta del Governo fu pensata in relazione a un modello in cui la competenza generale legislativa era affidata allo Stato mentre alcune materie erano inserite nella sfera della potestà concorrente.

La riforma del Titolo V ha mutato quel quadro ed è necessario prenderne atto e considerare l'impatto che si determinerebbe nella situazione attuale. Osserva poi che il concetto di devoluzione ha una portata ridotta rispetto a quello di federalismo, perché presuppone un trasferimento di poteri originari dallo Stato alle regioni. Il Titolo V ha invece pregnanza maggiore, a suo giudizio, perché individua una competenza generale delle regioni, secondo i principi sostenuti a suo tempo dal compianto professor Miglio, che indicava quale cardine del federalismo proprio il capovolgimento della ripartizione dei poteri legislativi. L'introduzione di una logica devolutiva contravviene e indebolisce, quindi, l'impianto federalista, finendo per ammettere, per converso, anche l'eventuale successiva avoca-

zione di poteri da parte dello Stato sulle materie oggi devolute alla potestà regionale.

L'emendamento 01.5, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore BASSANINI ritira la firma dall'emendamento 01.6, su cui dichiara il proprio voto contrario in quanto, in base alle norme costituzionali vigenti, il commercio interno già rientra nella sfera di competenza residuale delle regioni mentre il commercio estero figura tra le competenze concorrenti. Con la suddetta proposta emendativa si procederebbe invece ad un'inammissibile riaccentramento di attribuzioni allo Stato. Auspica pertanto che i proponenti non ripresentino il suddetto testo, ove respinto in Commissione, anche in Assemblea.

Il senatore VITALI si associa alle considerazioni del senatore Bassanini, ritirando la propria firma dall'emendamento 01.6.

Il senatore TURRONI non condivide le osservazioni dei precedenti senatori a proposito dell'emendamento 01.6, sul quale dichiara il proprio voto favorevole, in quanto il Gruppo dei Verdi ritiene che sussistano questioni attinenti al traffico commerciale la cui disciplina non può essere demandata alle regioni in quanto interessano aree che comprendono più regioni ovvero l'intero territorio nazionale. Al riguardo non è neanche sufficiente la mera definizione di principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto si possono riscontrare profili di dettaglio di interesse nazionale. Rientrano, ad esempio, tra questi, il rispetto di norme internazionali sul commercio nonché le regole sul commercio di specie protette o sul traffico di armi, di organi o di organismi geneticamente modificati.

Il senatore PETRINI condivide i rilievi emersi a proposito dell'emendamento 01.6 che, ove riferito ad aspetti doganali, appare oltretutto pleonastico rispetto alla lettera *q*) dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 01.6 risulta respinto.

Il senatore VITALI invita ad accogliere l'emendamento 01.7, volto ad evitare una ingiustificabile differenziazione fra gli ordinamenti regionali a proposito della normativa sull'editoria. Esso si colloca in una logica contrapposta rispetto all'impostazione del provvedimento in titolo, che verrebbe ad introdurre delle norme incongrue rispetto alle altre disposizioni dell'articolo 117. La sanità, ad esempio, verrebbe ricompresa fra le competenze devolute in via esclusiva alle regioni rimanendo tuttavia la tutela della salute collocata fra le competenze concorrenti. Analoghe considerazioni valgono per l'istruzione mentre, per quanto concerne la polizia locale, la norma proposta dal disegno di legge n. 1187 appare pleo-

nastica rispetto all'articolo 117, comma secondo, lettera *h*), se ci si riferisce alla polizia amministrativa locale, già riconosciuta di competenza regionale, ovvero suscita forti preoccupazioni ove si ritenesse di interpretare tale disposizione nel senso dell'attribuzione alle regioni di alcune competenze esclusive in materia di sicurezza.

Ricorda poi che in un'audizione che si è svolta dinanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali il ministro per gli affari regionali La Loggia ha preannunciato la presentazione di una iniziativa legislativa di revisione organica dell'articolo 117 della Costituzione che dovrebbe caratterizzarsi per una corposa riduzione delle materie di competenza concorrente, di cui al comma terzo, attribuendone alcune alla competenza esclusiva statale ed altre alle regioni. A tale proposito non appare consequenziale l'intento del Governo di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, che si limita ad intervenire solo un aspetto circoscritto dell'articolo 117. Più in generale, appare preoccupante che il modello di federalismo da applicare in Italia divenga una sorta di «pendolo», destinato ad oscillare fra le scelte che di volta in volta saranno operate dalla maggioranza di turno in materia istituzionale. La contrapposizione tra le forze politiche, infatti, rischia di far percepire ai cittadini ed alle forze sociali il federalismo come un elemento di complicazione dei procedimenti burocratici e di aggravio degli oneri che pesano sui contribuenti e sulle imprese laddove l'intento del processo riformatore è esattamente l'opposto. Sarebbe allora necessario procedere tempestivamente all'attuazione del nuovo quadro costituzionale, a partire dall'articolo 119, peraltro non contemplato dal disegno di legge La Loggia, che costituisce un'esigenza molto più sentita dall'opinione pubblica che non la sua ulteriore revisione.

Il senatore TURRONI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 01.7 sottolineando come la disciplina dell'editoria sia strettamente connessa alla tutela del diritto all'informazione e, più in generale, alla salvaguardia della democrazia. In materia non sarebbe pertanto ammissibile una disciplina differenziata fra regione e regione e con l'emendamento viene opportunamente dissipato ogni possibile equivoco in merito al riparto delle competenze.

Il senatore PETRINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 01.7 sottolineando come il riconoscimento dell'esclusiva competenza statale in materia di editoria appaia essenziale al fine di garantire che non si formino posizioni di monopolio nel settore. Ove si accedesse invece al riconoscimento della competenza regionale, non si potrebbe efficacemente contrastare la possibilità che un medesimo soggetto acquisisca una posizione di monopolio in una pluralità di regioni fino ad assumere una posizione dominante a livello nazionale. In proposito osserva peraltro che attualmente, la presenza di un'apposita autorità di controllo a livello nazionale, paradossalmente, non ha impedito che si costituissero una posizione dominante.

Il ministro BOSSI interviene brevemente convenendo con il senatore Vitali sul rischio che si determini una sorta di «pendolo» nel processo riformatore ma ravvisa anche la necessità che le forze politiche assumano una più chiara posizione in merito al federalismo.

L'emendamento 01,7, posto ai voti, risulta quindi respinto.

Il senatore VITALI ritira gli emendamenti 01.8 e 01.9, ritenendo che, a proposito dei dipendenti statali, appare preferibile una riformulazione della lettera g) dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione in luogo dell'aggiunta di una nuova lettera «*s-bis*».

Il senatore TURRONI aderisce alla considerazioni del senatore Vitali sottolineando tuttavia che le opinabili decisioni del Governo a proposito dei dirigenti statali, assunte nella logica dello *spoils system*, dimostrano la necessità di rafforzare le garanzie costituzionali in materia.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili gli emendamenti 1.522 e 1.531, riscontrandone l'estraneità all'oggetto della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187**Art. 1.****01.12**

VITALI, DENTAMARO, MASCIONI, BASSANINI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

m-bis) livelli minimi di qualità e quantità dei servizi sanitari;».

01.11

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE, MASCIONI, ACCIARINI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera *p*), è inserita la seguente:

"*p-bis*) leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione;"».

01.5

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

"*s-bis*) protezione civile di interesse nazionale"».

01.6

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) traffico commerciale interno e con l'estero, nonché trattati commerciali"».

01.7

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) diritto dell'editoria"».

01.8

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) regime dei dipendenti pubblici statali"».

01.9

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) responsabilità dei funzionari statali"».

1.522

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, dopo la parola: "Sudtirolo" inserire le seguenti: "l'Emilia Romagna"».

1.531

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "La regione Emilia Romagna, nei quali ricadono, rispettivamente, le province di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, la parte della provincia di Bologna fino al Torrente Sillaro e le province di Forlì-Cesena, Rimini e la restante parte della provincia di Bologna"».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

120^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE**(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, al disegno di legge n. 1487, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Interviene il senatore FASSONE che, rifacendosi al dibattito svoltosi relativamente agli emendamenti 1.0.2 ed 1.0.3, prospetta due possibili riformulazioni dell'emendamento 1.0.2, entrambe volte a recepire le indicazioni contenute in alcune pronunce della Corte costituzionale con le quali la Corte medesima ha sottolineato la necessità che i provvedimenti applicativi del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario siano accompagnati da una motivazione specifica che dia conto puntualmente delle ragioni del ricorso a tale strumento nei confronti del singolo detenuto.

La prima delle due formulazioni proposte è quella alla quale egli ha già fatto riferimento nella seduta di ieri, mentre la seconda prevederebbe comunque che l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* sia subordinata all'accertamento positivo di elementi tali da far ritenere la sus-

sistenza di un collegamento fra l'interessato e una associazione criminale. In entrambi i casi la riformulazione dell'emendamento 1.0.2 dovrebbe escludere il riferimento al requisito della pericolosità che è strettamente connesso all'attuale formulazione dell'emendamento.

Il presidente Antonino CARUSO conviene sull'opportunità della seconda delle formulazioni prospettate dal senatore Fassone e ritiene però che sarebbe opportuno conservare il riferimento al requisito della pericolosità.

Il senatore MARITATI ritiene che il requisito della pericolosità andrebbe mantenuto e dovrebbe però chiarirsi che esso si concretizza proprio nella sussistenza di collegamenti fra il detenuto e la criminalità organizzata.

Dopo un breve intervento del sottosegretario VALENTINO, prende la parola il senatore AYALA che non condivide la soluzione proposta dal senatore Maritati e ritiene che le alternative possibili siano due: o non si menziona assolutamente il requisito della pericolosità o, se lo si menziona, esso non può non avere un significato distinto dal requisito del collegamento con una associazione criminale.

Il senatore CENTARO ritiene che conservare il riferimento al requisito della pericolosità assicurerebbe una maggiore flessibilità nell'applicazione dell'istituto consentendo di tener conto del diverso ruolo criminale dei soggetti potenzialmente interessati. Condivide poi, in linea di massima, la soluzione proposta dal senatore Fassone con la seconda delle formulazioni suggerite, giudicando in particolare opportuno che il provvedimento che dispone la prima applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* sia assistito da una motivazione sostanziale e individualizzante.

Il senatore ZANCAN sottolinea che la stabilizzazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario determina un inasprimento del quadro normativo e pone conseguentemente il problema della definizione di limiti che permettano di circoscriverne adeguatamente l'applicazione. In questa prospettiva la previsione del requisito della pericolosità appare opportuna soprattutto con riferimento, non tanto al caso di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, quanto piuttosto al caso di persone detenute in seguito a sentenza definitiva di condanna.

Dopo ulteriori interventi del senatore MARITATI, del presidente CARUSO, del senatore CENTARO e del senatore FASSONE, prende la parola il relatore Luigi BOBBIO che, pur ritenendo opportuno in questo momento convergere sulla seconda delle formulazioni prospettate dal senatore Fassone, giudica però necessario che il tema in discussione sia oggetto di un'ulteriore riflessione in vista del prosieguo dell'esame.

Il senatore FASSONE, dopo aver ribadito di giudicare preferibile l'eliminazione del requisito della pericolosità, modifica quindi l'emendamento 1.0.2 riformulandolo nell'emendamento 1.0.2 nuovo testo.

Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 1.0.4 e lo modifica sopprimendo la parola «strettamente».

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 (nuovo testo) e 1.0.4 come da ultimo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore MARITATI illustra l'emendamento 2.1 che, dopo un intervento del senatore ZANCAN, è posto ai voti e approvato con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MARITATI illustra l'emendamento 2.2.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.3 sottolineando come esso, a suo avviso, appaia preferibile rispetto all'emendamento 2.2 sembrando eccessivo il limite massimo di tre anni previsto da quest'ultima proposta emendativa.

Il senatore CENTARO giudica anch'egli preferibile l'emendamento 2.3, soprattutto in quanto la sua formulazione attribuisce una minore discrezionalità al Ministro della giustizia.

Intervengono poi il senatore FASSONE ed il senatore ZANCAN, che si esprimono entrambi a favore dell'emendamento 2.3.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 2.3.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.2.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 21,45, è anticipata alle ore 21,00 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

121^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
BOREA

indi del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto.).

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1487.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.4 richiamando contestualmente l'attenzione della Commissione sulle previsioni contenute nel successivo emendamento 2.15. Al riguardo il relatore riterrebbe preferibile esplicitare la possibilità di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza dei provvedimenti che negano la revoca dell'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* ed escludere però l'attribuzione di un autonomo potere di revoca in capo allo stesso tribunale di sorveglianza.

Il senatore AYALA ritiene convincente la soluzione prospettata dal relatore Luigi Bobbio in quanto la necessità che il detenuto debba chiedere la revoca del provvedimento applicativo del regime di cui all'articolo 41-*bis* al ministro e, solo in caso di diniego, possa poi rivolgersi al tribunale di sorveglianza fa sì che la decisione del tribunale di sorveglianza ab-

bia come punto di riferimento essenziale la decisione precedentemente assunta dal ministro e ciò dovrebbe sia consentire una valutazione più ponderata, sia per lo meno ridurre il rischio di decisioni eccessivamente differenziate a seconda del tribunale di sorveglianza di volta in volta investito della questione.

Il senatore ZANCAN rileva che la soluzione prospettata dal relatore Luigi Bobbio impone di considerare anche l'ipotesi in cui il ministro non adotti nessuna decisione sull'istanza di revoca.

Segue quindi un articolato dibattito nel quale prendono successivamente la parola il senatore FASSONE, il senatore CALVI, il senatore ZANCAN, il sottosegretario VALENTINO, il senatore AYALA, il relatore Luigi BOBBIO, il senatore ZICCONI, e al termine del quale il presidente Antonino CARUSO suggerisce di disciplinare il procedimento di reclamo, nell'ipotesi prospettata dal relatore, mediante un rinvio ai successivi commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, come introdotti dall'articolo 2 in esame.

Il relatore Luigi BOBBIO modifica quindi l'emendamento 2.4 riformulandolo nell'emendamento 2.4 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Il relatore Luigi Bobbio illustra quindi l'emendamento 2.5.

Il senatore MARITATI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Con riferimento a quest'ultimo emendamento il RELATORE sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità di modificare l'emendamento 2.5 sostituendo le parole «può avere ad oggetto» con le altre «ha ad oggetto» ovvero con la parola «comporta».

Il senatore ZANCAN si dichiara contrario ad una modifica in questo senso dell'emendamento, ritenendo che essa determinerebbe un irrigidimento del contenuto dei provvedimenti di applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, irrigidimento che gli appare incompatibile con il principio della individualizzazione del trattamento penitenziario, che a sua volta discende dal principio, di rango costituzionale, del carattere personale della responsabilità penale.

Anche il senatore AYALA manifesta perplessità sulla modifica prospettata dal relatore Luigi Bobbio e ritiene che la stessa potrebbe porsi in contrasto con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale. Al riguardo richiama in particolare il contenuto delle sentenze n. 349 del 1993 e n. 376 del 1997 dalle quali emerge che l'applicazione del regime

di cui all'articolo 41-*bis* non può avvenire in contrasto con il principio della individualizzazione del trattamento penitenziario.

Il senatore ZICCONI ritiene che la soluzione delineata dal relatore si esporrebbe a fortissimi rischi di illegittimità costituzionale.

Il senatore ZANCAN manifesta perplessità poi sul contenuto della lettera g) e della lettera f) dell'emendamento 2.5, in particolare evidenzia la genericità della previsione contenuta nella lettera g), mentre con riferimento alla lettera f) sottolinea che le limitazioni ivi previste potrebbero di fatto rendere impossibile lo svolgimento della permanenza all'aperto da parte di tutti gli interessati negli istituti in cui si verificasse un'eccessiva concentrazione di detenuti sottoposti al regime di cui al citato articolo 41-*bis*.

Il senatore FASSONE osserva che l'approvazione dell'emendamento 1.0.4 chiarisce al di là di qualsiasi possibile dubbio che il ministro potrà disporre esclusivamente quelle restrizioni che sono necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e per evitare i collegamenti con le associazioni criminali.

Il senatore CENTARO rileva che la disposizione di cui alla lettera g) dell'emendamento 2.5 si presenta chiaramente come una norma di chiusura.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea l'opportunità di una disposizione di questo tipo che costituisce una sorta di garanzia nei confronti di comportamenti e situazioni imprevedibili.

Seguono quindi ulteriori interventi del senatore MARITATI e del senatore AYALA.

Il senatore ZICCONI si sofferma sulla lettera f) dell'emendamento e sottolinea l'esigenza di una attenta riflessione sulla stessa.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione della lettera f) dell'emendamento 2.5 volta a raccordarne il disposto con quello di cui all'articolo 10 dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore ZANCAN ribadisce ancora la sua preoccupazione circa il rischio che le limitazioni di cui alla lettera f) dell'emendamento 2.5 possano in alcuni istituti determinare l'impossibilità per alcuni dei soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* di svolgere la permanenza all'aperto nella misura prevista.

Il senatore AYALA sottolinea che il problema sollevato dal senatore Zancan può senz'altro essere rimesso alla capacità di autoorganizzazione della amministrazione penitenziaria.

Segue un ulteriore intervento del senatore ZANCAN che giudica inaccettabile con riferimento alla lettera c) dell'emendamento 2.5, la possibilità che sia previsto addirittura il divieto assoluto della ricezione dall'esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi. Suggerisce infine di modificare la lettera g) dello stesso emendamento antepoendo alla parola «contrasto» l'altra «concreto».

Seguono quindi altri interventi del relatore Luigi BOBBIO, del senatore ZICCONI, del senatore CENTARO, del senatore MARITATI, del senatore CALVI, del senatore FASSONE e del senatore BOREA.

Infine, recependo una proposta del presidente Antonino CARUSO, il relatore modifica l'emendamento 2.5 riformulandolo nell'emendamento 2.5 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra quindi l'emendamento 2.10 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 2.10 (nuovo testo) che, dopo interventi del senatore CENTARO, del senatore AYALA, del senatore CAVALLARO, del senatore CALVI e del senatore ZANCAN, è posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.11.

Il senatore CENTARO manifesta perplessità sulla distinzione fra pubblico ministero precedente e pubblico ministero titolare del processo delinea nell'emendamento in votazione.

Il senatore ZANCAN si chiede invece se sia opportuno prevedere che il tribunale debba chiedere informazioni al pubblico ministero nel momento in cui si trova a decidere sul reclamo avverso un provvedimento del ministro della giustizia che è stato adottato poco tempo prima e sulla base del parere del pubblico ministero presso l'autorità precedente. Il dubbio è che in sostanza si venga a configurare un inutile doppiop.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che il dubbio sollevato dal senatore Zancan non sia infondato e meriti un'attenta riflessione. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di attribuire al tribunale di sorveglianza il potere, ma non l'obbligo, di assumere informazioni.

Il senatore CALVI ritiene che si dovrebbe eliminare il riferimento al pubblico ministero, mantenendo invece quello alla direzione nazionale antimafia.

Il relatore Luigi BOBBIO, a seguito di un'ulteriore riflessione sull'emendamento 2.11, ritiene asistematica la previsione della possibilità di interlocuzione diretta fra il tribunale di sorveglianza e la Direzione antimafia.

Il senatore MARITATI giudica invece opportuno prevedere tale possibilità considerato il ruolo specifico della Direzione nazionale antimafia.

Il senatore AYALA osserva che la previsione dell'assunzione di informazione dalla Direzione nazionale antimafia si inquadrerebbe nell'ipotesi più generale di cui al comma 5 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

Il relatore BOBBIO ribadisce la propria contrarietà a prevedere la possibilità per il tribunale di sorveglianza di assumere informazioni direttamente dalla Direzione nazionale antimafia e conclusivamente, alla luce dell'andamento del dibattito modifica l'emendamento 2.11 riformulandolo nell'emendamento 2.11 (nuovo testo).

L'emendamento 2.11 (nuovo testo) con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore BOBBIO illustra l'emendamento 2.12 richiamando l'attenzione fin da adesso, in vista del prosieguo dell'esame, sull'opportunità di un intervento che introduca a regime anche l'istituto della videoconferenza.

Il senatore MARITATI illustra gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.12 è posto ai voti e approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il senatore AYALA ritira l'emendamento 2.15.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1487, con le modifiche ad esso apportate, e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge 1440, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conviene infine all'unanimità dei presenti di richiedere la riassegnazione in sede redigente dei disegni di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire l'assenso dei gruppi Lega Forza Nord Padania, Misto e Autonomie in questo momento non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 0,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1487**Art. 1.****1.0.2 (Nuovo testo)**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "dell'articolo 4-*bis*" inserire le parole: "in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del collegamento con un'associazione criminale"».

1.0.4

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere in fine il seguente periodo: "La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e per impedire i collegamenti con le associazioni criminali"».

Art. 2.**2.1**

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

Al comma 1, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «sentita l'autorità giudiziaria che procede» con le parole: «sentito il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede».

2.2

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

Al comma 1, al capoverso 2-bis, sostituire le parole da: «hanno la durata massima di un anno» sino a: «ciascuno non superiore a sei mesi,» con le parole: «hanno la durata massima di tre anni e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno non superiore a due anni,».

2.3

BOBBIO Luigi

Al comma 1, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «hanno la durata massima di un anno», con le altre: «hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due» e sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le altre: «pari ad un anno».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1487**Art. 2.****2.4**

BOBBIO Luigi

Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

2-bis. Se in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che determinarono l'adozione o la proroga del provvedimento, si procede alla revoca dello stesso con decreto motivato del Ministro della giustizia».

2.4 (Nuovo testo)

BOBBIO Luigi

Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

2-bis. Se, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto o dal suo difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto o del suo difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione».

2.5

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

«2-ter. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge può avere ad oggetto:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organiz-

zazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) il divieto o la limitazione di ricezione dall'esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;

e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede per gli imputati;

f) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a tre unità;

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di cui al comma 1».

2.5 (Nuovo testo)

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

«2-ter. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo re-

golari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;

e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede per gli imputati;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre unità, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui all'articolo 10, comma 1;

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 1».

2.6

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Nel comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Il regime di massima sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e in particolare:

a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto ad uno, da svolgersi nella prima settimana di ciascun mese, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determi-

nati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente;

c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;

d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;

e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;

g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a cinque unità;».

2.7

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

Al comma 1, al capoverso 2-ter, sostituire le parole: «possono avere ad oggetto:» con le seguenti parole: «hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti:».

2.8

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sostituire le parole da: «al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello» sino a: «negli altri casi.» con le parole: «al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva o in cui l'internato o l'imputato è detenuto in stato di custodia cautelare; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42».

2.9

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sostituire le parole da: «del capoluogo» sino a: «negli altri casi» con le parole: «di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi di cui all'articolo 42».

2.10

BOBBIO Luigi

Al comma 1, al capoverso 2-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sul reclamo è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato».

2.10 (Nuovo testo)

BOBBIO Luigi

Al comma 1, al capoverso 2-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dal provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato».

2.11

BOBBIO Luigi

Al comma 1, al capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «limitatamente alla» con l'altra: «sulla», e aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1. Il tribunale provvede, assunte informazioni presso il pubblico ministero precedente o, in caso di imputato titolare del processo ovvero presso la Direzione nazionale antimafia, in caso di condannato».

2.11 (Nuovo testo)

BOBBIO Luigi

Al comma 1, al capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «limitatamente alla» con l'altra: «sulla», e aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1».

2.12

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono abrogati il comma 1-*bis* dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

2.13

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-septies con il seguente:

«2-*septies*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 6, legge 7 gennaio 1998, n. 11 è abrogato».

2.14

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE

Al comma 1, al capoverso 2-septies, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006».

2.15

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Al comma 1, dopo il capoverso 2-septies, aggiungere il seguente:

«2-octies. Il tribunale di sorveglianza, su domanda, può revocare in tutto o in parte le misure adottate ai sensi del presente articolo, anche prima del termine di scadenza, quando, per elementi univoci, si può fondatamente ritenere che sia venuto meno ogni collegamento del detenuto o dell'internato con le organizzazioni criminali».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

68^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FRAU

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1375) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FRAU, rilevando preliminarmente come l'Accordo in ratifica risponda ad una tipologia consolidata nella prassi internazionale. Esso contempla un'ampia serie di iniziative di cooperazione, fortemente incentrate sul ruolo delle istituzioni universitarie. Fra gli interventi, vanno segnalati quelli diretti al miglioramento della tutela del patrimonio archeologico e al contrasto dell'importazione e dell'esportazione clandestina di beni aventi valore storico e artistico.

Vengono inoltre prefigurate iniziative per l'insegnamento della lingua e della letteratura delle due parti contraenti presso le università e le scuole superiori, e si prevede l'erogazione di un certo numero di borse di studio.

Per far fronte ad un programma tanto ampio, è prevista l'istituzione di una commissione mista per la cooperazione culturale ed una per quella scientifica e tecnologica, destinate peraltro a riunirsi con periodicità solo triennale.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge, sottolineando come questo rivesta particolare importanza alla luce delle speciali relazioni esistenti fra l'Italia ed il Marocco.

Si apre la discussione.

Il senatore Calogero SODANO, nel manifestare apprezzamento per l'accordo in ratifica, auspica che esso dia occasione ad un rilancio delle iniziative italo-marocchine di contrasto all'immigrazione clandestina. In proposito, è di oggi la notizia di ulteriori sbarchi sulle coste dell'agrigentino, che rappresentano soltanto l'ultimo di una catena di episodi spesso connotati in senso tragico. A fronte di ciò, appare indifferibile un impegno dell'Unione europea atto a garantire il necessario supporto alle operazioni di pattugliamento delle coste condotte dalle unità navali italiane; nel contempo, occorre promuovere intese *ad hoc* per il contrasto all'immigrazione clandestina con i Paesi dai quali provengono questi turpi traffici, ovvero rinegoziarle quando si dimostrino insufficienti o siano scadute, come nel caso delle intese con la Tunisia ed il Marocco.

In attesa che possano essere colti i risultati di una migliore cooperazione bilaterale, non ci si può comunque esimere dall'accordare agli immigrati che giungono sulle coste del Paese, a prescindere dal possesso di un valido permesso, un trattamento equo e dignitoso. Ciò non sempre accade, come ha potuto personalmente verificare in occasione di una sua recente visita a Lampedusa, allorché un folto gruppo di immigrati, comprendente donne e bambini, si è trovato a dover coprire a piedi, in condizioni pietose, gli oltre due chilometri di distanza fra il luogo dello sbarco e il centro di accoglienza fra due ali di curiosi, senza che le autorità competenti avessero predisposto i necessari mezzi di trasporto.

La senatrice DE ZULUETA, dopo aver dichiarato preliminarmente di condividere le considerazioni del senatore Calogero Sodano, preannuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo DS, esprimendo apprezzamento per un accordo che potrà certamente giovare al dialogo e alla reciproca conoscenza fra le popolazioni delle due parti contraenti. In proposito, va ricordato che quella marocchina è la comunità di stranieri probabilmente più cospicua dal punto di vista numerico, e che, dopo i fatti dell'11 settembre, quella della reciproca comprensione con il mondo islamico appare una sfida decisiva.

Per ciò che attiene agli aspetti specifici dell'accordo in ratifica, manifesta perplessità per l'importo previsto per l'erogazione delle borse di studio di cui all'articolo 8 dell'Accordo pari, alla stregua della relazione tecnica, ad appena 85.000 euro all'anno.

Il senatore PIANETTA manifesta apprezzamento per l'impianto dell'Accordo, che appare idoneo ad assicurare la possibilità di un rilancio della cooperazione culturale con il Marocco. La sua ratifica, che si augura possa essere sollecitata, anche in considerazione del fatto che si tratta di un accordo sottoscritto ormai da oltre quattro anni, potrà più in generale contribuire all'instaurazione di una cooperazione ancor più proficua fra i due Paesi, essenziale per far fronte alla difficile sfida del contrasto all'immigrazione clandestina.

Replica quindi agli intervenuti il relatore FRAU, il quale, con riferimento ai rilievi espressi dalla senatrice de Zulueta circa l'esiguità dei fondi previsti per l'erogazione delle borse di studio, fa presente che, in sede di attuazione, le università potranno verosimilmente garantire ulteriori disponibilità finanziarie per la stessa voce di spesa. Per quanto riguarda i rilievi formulati dal senatore Sodano, dichiara di condividere pienamente il richiamo all'esigenza di un rigoroso rispetto della dignità umana degli immigrati, anche se giunti in Italia in condizione di clandestinità, e si augura che sia possibile, nel caso oggetto della segnalazione come anche nella generalità degli altri, pervenire all'individuazione dei responsabili delle omissioni nell'allestimento delle risorse di prima accoglienza.

Intervenendo quindi in sede di replica, il sottosegretario Margherita BONIVER assicura che il Governo intende rispondere con la massima determinazione all'acuirsi dell'emergenza degli sbarchi clandestini. A tal fine, esso si sta già da tempo attivando per promuovere pattugliamenti congiunti lungo le coste più esposte agli arrivi di clandestini. È peraltro evidente che un'azione di contrasto navale è molto più difficoltosa nel canale di Sicilia rispetto ad analoghe missioni in un mare chiuso come l'Adriatico. Un secondo versante d'impegno è rappresentato dalla negoziazione, o rinegoziazione, degli accordi di riammissione con i Paesi dai quali provengono i maggiori flussi immigrazione clandestina; su tale tema, manifesta disponibilità a riferire in Commissione, ove se ne ravvisasse la necessità.

Sulla base delle considerazioni che precedono raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendo pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1462) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FRAU, il quale fa presente preliminarmente che l'accordo in ratifica risponde ad una consolidata tipologia nella prassi delle relazioni internazionali. Esso contempla quindi, secondo le clausole d'uso, la garanzia di un equo rimborso per gli investitori in caso di espropriazione, con diritto alla reimmissione nella titolarità dei beni nel caso in cui la procedura espropriativa non abbia buon fine; il divieto di doppia imposizione; la libertà di reimpiego nel Paese d'origine dell'investitore degli utili realizzati; l'applicazione della clausola della nazione più favorita; disposizioni relative alla definizione delle controversie in via giurisdizionale e agli arbitrati.

Dopo aver sottolineato come il Camerun possa assicurare interessanti opportunità di investimento alle imprese italiane grazie alla sua stabilità interna ed alle rilevanti risorse agricole e minerarie detenute, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Si apre la discussione.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea l'opportunità di un confronto con il Governo circa gli esiti applicativi degli accordi che, come quello oggetto dell'odierno esame, sono diretti alla protezione reciproca degli investimenti. Vi è infatti il fondato timore che in taluni casi le relative previsioni restino lettera morta. Al riguardo, segnala in particolare l'opportunità di una verifica circa l'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e lo Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti fatto ad Harare il 16 aprile 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge del 16 marzo 2001 n. 112.

Intervenendo in sede di replica, con riferimento alle considerazioni testè svolte dalla senatrice de Zulueta, il relatore FRAU rileva che, nei casi in cui – come avviene nello Zimbabwe – la condizione degli investitori stranieri è esposta a gravi abusi da parte delle autorità locali, lo strumento dell'accordo di protezione reciproca degli investimenti rappresenta pur sempre un elemento di garanzia e di freno rispetto all'illimitato dispiegarsi della sovranità degli Stati.

Il sottosegretario BONIVER raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendo pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

47^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00586 del senatore Nieddu e 3-00590 del senatore Bedin, vertenti sul medesimo argomento. A tal riguardo ricorda innanzitutto che la disponibilità alloggiativa rappresenta per la Difesa un fattore di spiccata valenza operativa e morale, in quanto consente di soddisfare più agevolmente le esigenze di movimentazione del personale militare sul territorio, limitando i comprensibili e spesso notevoli disagi ai quali esso è sottoposto.

In particolare, con riferimento al recupero coattivo degli alloggi occupati senza titolo, peraltro previsto dall'articolo 22 del regolamento per la gestione degli alloggi delle Forze armate, ricorda che nel 1997 la Commissione difesa della Camera dei deputati espresse parere favorevole sul piano di gestione del patrimonio abitativo di quell'anno, condizionandolo al blocco delle procedure di sfratto già attivate all'epoca. La Difesa, pur tenendo nel debito conto tale parere, ha proceduto, per casi particolari ed eclatanti, al recupero coattivo degli alloggi occupati illegittimamente.

Attualmente la disponibilità complessiva di alloggi assegnabili al personale in servizio ha raggiunto un livello di allarme che potrebbe diventare critico, posto che, teoricamente, la completa professionalizzazione delle Forze armate potrebbe portare l'utenza potenziale a circa 190 mila unità. Infatti, dei circa 18 mila alloggi della difesa, il 25 per cento è occupato da assegnatari senza titolo per un totale di oltre 4 mila nuclei familiari.

La linea che la Difesa intende perseguire nel recupero non può che essere cauta e scrupolosa. Si sta infatti procedendo con gradualità e con oculata selettività. Ad esempio, non si ritiene possa considerarsi eccessivamente penalizzante la revoca dell'assegnazione di alloggio a chi appartenga a fasce reddituali molto elevate oppure a chi, nel tempo, ha acquisito altri immobili di proprietà o, ancora, abbia lasciato il servizio per un impiego civile più redditizio. Infatti in circostanze simili la perdita dell'alloggio non può produrre disagi meritevoli di attenzione, soprattutto se si tiene presente, invece, le difficoltà concrete che deve affrontare il personale che viene trasferito d'autorità con la famiglia e che, in molti casi, è costretto a sostenere onerosi canoni d'affitto, non trovando nella nuova sede di servizio un alloggio disponibile, in quanto occupato da chi non ha più diritto.

Osserva quindi che il ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale annuale per la gestione del patrimonio alloggiativo previsto dalla legge n. 537/93 è essenzialmente dovuto alla progressiva attuazione della ristrutturazione della Difesa, cui è strettamente connessa l'individuazione degli alloggi da mantenere o da alienare. In assenza del decreto si sta procedendo a revocare le assegnazioni nei confronti dei soggetti che hanno situazioni di reddito ovvero patrimoniali tali da non poter essere in alcun modo salvaguardati dal decreto stesso. Solo di recente si sono concretizzate le condizioni per l'emanazione del decreto per l'anno 2001 il cui schema è stato già inviato alle Commissioni permanenti di Camera e Senato per il previsto parere e si sta già predisponendo il decreto del 2002.

Per quanto concerne il censimento degli alloggi sfitti ricorda che esso viene periodicamente effettuato dagli Stati Maggiori. Tuttavia, non si ritiene che, qualora in uno stabile si proceda ad uno sfratto, la presenza di appartamenti momentaneamente liberi possa influire sul recupero degli alloggi occupati indebitamente: in primo luogo per coerenza nei confronti dei numerosi militari in attesa di assegnazione che nelle more sostengono onerosi canoni di affitto a prezzi di mercato; in secondo luogo perché l'appartamento non occupato è tale in quanto è in via di assegnazione ovvero necessita di interventi manutentivi per poter essere successivamente assegnato.

Replica il senatore NIEDDU, rilevando che, secondo quanto dichiarato dallo stesso rappresentante del Governo, esistono numerosi alloggi disponibili e tuttavia inutilizzati anche in quegli stessi immobili oggetto del provvedimento di recupero coattivo. Invita quindi il Governo a riconsiderare l'opportunità di sottoporre alla procedura di sfratto numerosi nuclei familiari di persone che, pur non prestando più servizio presso le Forze armate, hanno comunque contribuito negli anni passati al soddisfacimento delle esigenze della Difesa con il loro lavoro.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni fornite.

Replica anche il senatore BEDIN, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Nieddu e sottolineando il ritardo con cui è pervenuto

all'esame delle Commissioni parlamentari in sede consultiva lo schema di decreto ministeriale relativo al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2001. A tal riguardo invita il rappresentante del Governo a considerare l'opportunità di una sospensione dell'esecutività delle decisioni adottate dalla Difesa, almeno sino all'emanazione del prescritto parere da parte delle Commissioni, anche alla luce del fatto che nessuna legge dello Stato prevede in capo al Governo un potere discrezionale così ampio in ordine all'individuazione dei nuclei familiari oggetto della procedura di sfratto.

Conclude dichiarandosi parimenti insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario BOSI dà conto dei più recenti solleciti effettuati dal dicastero presso il ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al disegno di legge n. 495 d'iniziativa del senatore Meleleo, relativo alla proroga delle facoltà previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e l'esame del quale era stato sospeso nella seduta del 12 dicembre del 2001 in attesa dell'emanazione del parere della Commissione Bilancio.

A tal riguardo ricorda che il ministero dell'Economia e delle Finanze espresse avviso negativo alla prospettazione presentata dal ministero della Difesa, rilevando che la cessazione anticipata dal servizio di alcune categorie di ufficiali anziché determinare un risparmio, dovuto alla minor spesa per il trattamento di quiescenza, avrebbe costituito la fonte di maggiori oneri in quanto i posti in organico vacanti a seguito della concessione dei benefici di cui al disegno di legge n. 495 avrebbero dovuto, ai sensi delle leggi vigenti, essere resi disponibili per nuove assunzioni di personale. A tale avviso negativo, la Difesa aveva successivamente replicato, osservando che la riduzione a 190.000 unità prevista dal decreto legislativo n. 215 del 2001 impone la predisposizione di piani annuali di reclutamento strutturati in maniera tale da prevedere assunzioni in numero inferiore rispetto alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente.

Conclude quindi dichiarando che la Difesa non manifesterebbe alcun avviso contrario qualora la Commissione considerasse opportuno procedere all'audizione di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ulteriori chiarimenti.

Il senatore MELELEO, dopo aver ribadito la necessità dell'approvazione del disegno di legge n. 495, mirante ad apportare sostanziali benefici all'organizzazione delle Forze armate senza dar luogo ad alcun incremento degli oneri finanziari a carico dello Stato, concorda con la proposta del sottosegretario Bosi volta a procedere ad un'audizione informale per dotare la Commissione dei necessari elementi di dettaglio.

Il senatore BEDIN osserva che solo nel Governo possono trovare la loro composizione i contrasti interni allo stesso. Il procedere ad un'audizione di un rappresentante del ministero dell'Economia e delle Finanze sarebbe quindi, a suo avviso, iniziativa inopportuna e discutibile sul piano della correttezza istituzionale.

Alle considerazioni svolte dal senatore Bedin si associa la senatrice STANISCI, osservando che l'audizione di un rappresentante del ministero dell'Economia e delle Finanze non sarebbe risolutiva nel senso di arrivare alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 495. Il richiedere un intervento della Commissione allo scopo di dirimere contrasti all'interno della compagine governativa sarebbe anzi testimonianza di un comportamento irrituale.

Ai senatori Bedin e Stanisci replica il presidente PALOMBO, osservando che la proposta del rappresentante del Governo è improntata al desiderio di favorire la massima trasparenza. Si riserva di suggerire al presidente Contestabile l'idea di convocare sul punto una riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

175^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO propone che il Ministro dell'economia e delle finanze venga a riferire in Commissione sulle problematiche relative allo sviluppo economico del Mezzogiorno ed, in particolare, sulle misure che si intendono adottare per favorire la ripresa produttiva del Sud, anche alla luce degli effetti derivanti dai più recenti indirizzi di politica economica e dei provvedimenti adottati in materia di crediti di imposta.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo l'assoluta rilevanza delle questioni sollevate dal senatore Caddeo, preannuncia l'orientamento di convocare, nella prossima settimana, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di affrontare, oltre agli argomenti testé indicati, anche ulteriori temi concernenti la finanza pubblica, già emersi in occasione di precedenti dibattiti tenuti in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere alla 7^a Commissione sull'ulteriore emendamento 7.100. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORANDO sottolinea che il parere sull'emendamento 7.100 ha una portata più generale, in quanto si ricollega direttamente ai profili metodologici connessi al decreto-legge cosiddetto «taglia spese», in discussione presso la Camera dei deputati. Rileva, infatti, che la trasformazione delle autorizzazioni di spesa in limiti massimi di stanziamento, prevista dal decreto-legge citato, comporta una modifica sostanziale dell'articolo 81 della Costituzione in quanto attribuisce, senza una esplicita modifica costituzionale, alla legge di bilancio, finora unanimemente riconosciuta come mera legge formale che riflette gli effetti della normativa vigente, il valore di legge sostanziale, limitando, in tal modo, l'efficacia delle leggi agli importi iscritti in bilancio. L'emendamento in esame rappresenta un caso emblematico rispetto a tale questione, in quanto riconosce il diritto soggettivo all'iscrizione ai corsi scolastici, prevedendo che la copertura, configurata come «tetto di spesa», possa in sostanza limitare la portata giuridica di tali diritti ad un importo predeterminato. Da un lato, dunque, il Parlamento riconosce un diritto soggettivo, assegnando al bilancio dello Stato i connessi oneri finanziari, mentre, al contempo, ne subordina l'efficacia stessa ad un limite di risorse allo scopo stanziato. Data l'attuale situazione della spesa pubblica, è evidente, sin da ora, che durante l'esercizio finanziario corrispondente a quello dell'entrata in vigore di tale diritto soggettivo, dovrà intervenire – secondo quanto previsto dal suddetto decreto-legge «taglia spese» – un decreto dirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato che limiti l'esercizio del diritto stesso. Piuttosto che procedere nel senso di riconoscere, da un lato, un diritto soggettivo, limitandone la portata in relazione alle risorse corrispondentemente stanziato, ritiene metodologicamente preferibile o evitare di approvare leggi sprovviste della adeguata copertura finanziaria o subordinarne l'entrata in vigore al momento in cui si rendano disponibili le risorse necessarie.

L'oratore richiama, infine, i rappresentanti della maggioranza a svolgere una attenta riflessione sulle questioni generali testé sollevate, in quanto qualora una sentenza della Corte Costituzionale riconoscesse la legittimità delle posizioni giuridiche a carattere patrimoniale (diritti soggettivi) agli aventi diritto indipendentemente dagli importi iscritti in bilancio – come peraltro già avvenuto in passato – la spesa pubblica non sarebbe più controllabile.

In conclusione, l'emendamento in esame sembra confermare un processo di trasformazione dei contenuti della legge di bilancio su cui, a suo giudizio, il Parlamento dovrebbe essere chiamato a decidere.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che le problematiche sollevate dal senatore Morando debbano essere prese in considerazione in occasione della preannunciata riunione dell'Ufficio di Presidenza, anche in quanto investono direttamente il ruolo istituzionale della Commissione rispetto all'attività del Governo in materia di bilancio. Per quanto concerne l'emendamento in questione, ritiene che sia costruito, alla luce del parere già reso sul testo del provvedimento, in modo tale da consentire al Ministro un margine di discrezionalità nel riconoscimento del diritto soggettivo ad

una platea di soggetti che è in relazione alle risorse impiegate per la copertura finanziaria.

In considerazione dell'inizio dei lavori in Assemblea, propone, comunque, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per oggi pomeriggio e per domani, è integrato con l'esame degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge n. 1692.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

176^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) *Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari*

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.400, 1.49, 1.200, 1.203, 1.33, 1.34, 1.2, 1.213, 1.42, 1.0.300, 1.0.2 (limitatamente al comma 1 e 3), 1.0.301 (limitatamente al comma 1 e 3), 1.0.3, 1.0.1, 2.24 e 2.202, identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché gli emendamenti 1.43, 1.210, 1.92, 1.64, 1.9, 1.1, 1.60, 1.44, 1.31, 1.91, 1.45, 1.211, 1.10, 1.61, 1.62, 2.38, 1.508, 1.509, 1.510 (testo 2), 2.502, 1.508/3, 1.509/1, 2.502/3, 1.508/1 e 2.502/1, identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere contrario. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.205 e 1.77, identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che fosse eliminata la clausola di copertura finanziaria, nonché l'emendamento 1.401 che sembra suscettibile di comportare maggiori oneri senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Rileva, inoltre, che occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.402 e 2.1003 (limitatamente al capoverso *9-quinquies*), nonché acquisire indicazioni sulla congruità delle quantificazioni indicate, nelle rispettive clausole di copertura, degli emendamenti 1.720, 1.730, 1.710, 1.810, 1.820, 1.830, 1.840 e 2.303. Segnala, inoltre, l'emendamento 3.1000 che dispone una copertura finanziaria permanente per gli oneri connessi alla maggiore attività richiesta al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno per l'attuazione delle norme contenute nel decreto-legge. In merito, occorre valutare l'opportunità di introdurre una norma che specifichi i soggetti e la destinazione di tali maggiori risorse, nonché acquisire indicazioni in merito alla natura dell'onere (per il quale la corrispondente copertura finanziaria potrebbe essere configurata come limite massimo trattandosi di spese discrezionali), nonché alla sua durata, posto che la copertura finanziaria degli altri oneri recati dal provvedimento è limitata al biennio 2002-2003. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In merito all'emendamento 3.1000, il senatore MORANDO manifesta apprezzamento per il fatto che viene prevista una copertura finanziaria aggiuntiva per gli oneri connessi al provvedimento in titolo. Tale proposta emendativa rappresenta, dunque, il riconoscimento che le perplessità relative ai profili finanziari del provvedimento, sollevate dai rappresentanti dell'opposizione sin dall'inizio della discussione, erano assolutamente fondate. Auspica, inoltre, un analogo prossimo riconoscimento anche relativa-

mente alla norma che estende l'obbligo di effettuare rilievi fotodattiloscopici sui cittadini italiani al momento del rilascio della carta d'identità elettronica, nonché relativamente agli oneri di gestione delle banche dati che dovranno raccogliere le prescritte informazioni.

Nonostante sia stata prevista, nell'emendamento in questione, una copertura aggiuntiva, ritiene tuttavia approssimativo il calcolo riportato nell'allegato tecnico, in quanto l'onere viene ripartito in modo uniforme sul territorio nazionale, quando è di assoluta evidenza che il maggior carico di lavoro per le amministrazioni dello Stato conseguente alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, avrà un impatto differenziato in talune aree o in taluni centri urbani del Paese.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente AZZOLLINI, pur dando atto della presenza del sottosegretario Maria Teresa Armosino, il cui ritardo è stata causato da concomitanti impegni istituzionali, propone che, in considerazione del ristretto tempo ancora a disposizione della Commissione e del rilievo delle problematiche emerse nel corso del dibattito, venga rinviato il seguito dell'esame degli emendamenti in titolo, dedicando il prosieguo della seduta alla trattazione dell'emendamento 7.100, relativo al disegno di legge n. 1306.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere alla 7^a Commissione sull'ulteriore emendamento 7.100. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formula la presente proposta di modifica della clausola di copertura: «Al primo periodo del capoverso 5, le parole: "45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto", vengano sostituite dalle seguenti: "e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto".»

In merito, infine, alle osservazioni svolte dal senatore Morando nella odierna seduta, conferma quanto già prospettato dal presidente Azzollini,

ovvero che sussiste un meccanismo in grado di modulare il diritto alle iscrizioni anticipate in relazione alle risorse allo scopo destinate.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alla proposta formulata dal Sottosegretario, ritiene preferibile, invece, conservare il profilo temporale della copertura indicato nell'emendamento, in quanto maggiormente corrispondente a quello degli oneri. Pertanto, propone di esprimere avviso favorevole all'attuale formulazione dell'emendamento in questione, anche tenendo conto del fatto che l'ultimo anno di riferimento della copertura risulta successivo al triennio 2002-2004 e sul presupposto, che dovrà poi essere verificato, che vi saranno sufficienti risorse a copertura del 2005.

Su proposta del relatore CICCANTI, la Commissione esprime, a maggioranza, parere di nulla osta, con riserva di rivedere il parere nel caso in cui, nella prossima legge finanziaria, non vi fossero le necessarie risorse sugli accantonamenti utilizzati per la copertura finanziaria degli oneri decorrenti dall'anno 2005.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI propone che la Commissione richieda alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1122, recante norme in materia di personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui ha concluso l'esame in sede referente lo scorso 2 agosto. Al riguardo, ricorda che già nella seduta di ieri il senatore D'Andrea ha avanzato tale proposta e che il fitto calendario dell'Assemblea prima dell'inizio della sessione di bilancio ne renderebbe effettivamente difficile l'approvazione in tempo utile per non vanificare gli stanziamenti accantonati dalla legge finanziaria 2002.

Egli sottolinea peraltro che il provvedimento corrisponde ad un impegno assunto nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori precari del Ministero e non sarebbe corretto disattendere alle promesse fatte. Ritiene inoltre che anche il Governo debba assumersi le proprie responsabilità in questo campo.

Il senatore FAVARO, manifestando pieno assenso alla proposta del Presidente, osserva che il testo licenziato dalla Commissione in sede referente ha una portata assai più limitata rispetto ai contenuti originari del provvedimento. Ritiene pertanto che il nuovo esame in sede deliberante potrebbe rappresentare l'occasione per tornare a un intervento di maggior ampiezza in favore dei precari. Se ciò non fosse possibile, auspica che almeno si riesca ad approvare celermente il disegno di legge nella stesura

elaborata dalla Commissione, rinviando alla prossima legge finanziaria la soluzione più complessiva della questione dei lavoratori precari.

Il PRESIDENTE ribadisce che nel frattempo è opportuno procedere all'approvazione del provvedimento per non vanificare gli stanziamenti accantonati dalla legge finanziaria 2002.

La Commissione conviene quindi all'unanimità dei presenti sulla proposta del Presidente di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente ASCIUTTI si riserva pertanto di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Il senatore BEVILACQUA chiede a quale stato sia giunto l'*iter* del disegno di legge recante interventi per i beni culturali (atto Senato n. 1270 e ora atto Camera n. 3101), già approvato in sede deliberante dalla Commissione istruzione del Senato lo scorso 1° agosto e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE rende noto che è sorta l'esigenza – su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali – di apportare una modifica di carattere tecnico al testo approvato dal Senato. La Camera è tuttavia impegnata ad approvare il testo prima dell'inizio della sessione di bilancio, cosicchè il Senato lo possa poi licenziare definitivamente.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

– e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – si era concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 1306.

Per dichiarazione di voto sull'articolo nel suo complesso, interviene in primo luogo la senatrice ACCIARINI, che si esprime in senso contrario, giudicando non condivisibile il testo proposto dal Governo in alcuni suoi rilevanti passaggi e comunque non risolutivo dei nodi più significativi in materia di formazione degli insegnanti.

Ella ribadisce poi il proprio giudizio critico soprattutto nei confronti della previsione di una laurea specialistica espressamente finalizzata alla formazione degli insegnanti; che vi sia effettivamente questo rischio si

evincesse del resto dalla formulazione della lettera *b*) del comma 1, laddove specifica che i decreti ministeriali con i quali dovranno essere individuate le classi dei corsi di laurea specialistica potranno essere adottati anche in deroga alle disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Sottolinea del resto come tali preoccupazioni siano condivise anche dalla maggioranza che ha opportunamente presentato l'ordine del giorno n. 1000, volto a impegnare il Governo appunto a non attivare alcun tipo di laurea specialistica destinata esclusivamente alla formazione degli insegnanti.

Allo scopo di motivare ulteriormente il proprio voto contrario all'articolo 5, rinvia infine alle riflessioni svolte nella seduta di ieri dalla senatrice Vittoria Franco.

Il senatore VALDITARA dichiara di votare a favore dell'articolo in oggetto, prendendo atto tuttavia del sostanziale consenso di tutte le forze politiche che si è registrato attorno all'ordine del giorno n. 1000 da lui stesso presentato. Auspica pertanto che, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, il provvedimento possa essere modificato al fine di rendere chiaro che non è intendimento del Governo attivare una specifica laurea specialistica.

La senatrice SOLIANI preannuncia invece un voto contrario sull'articolo 5, che pure prevede positivamente la pari dignità della formazione iniziale di tutti i docenti, ma che lascia tuttavia aperte alcune rilevanti questioni. Questi aspetti critici potrebbero essere superati con il concorso di tutti i Gruppi politici, ma occorrerebbe vi fosse da parte di ciascuno una chiarezza di fondo sugli obiettivi che si intendono perseguire. Non riscontrando tale chiarezza, si dichiara non del tutto fiduciosa che in Assemblea possa essere effettivamente raggiunto un accordo su eventuali modifiche all'articolo 5.

In particolare, ella ritiene si debba rendere più saldo il raccordo tra università e istituzioni scolastiche in materia di formazione degli insegnanti, al fine sia di elevare la qualità dell'offerta formativa scolastica, sia di incrementare le capacità di investimento e di utilizzazione delle proprie risorse da parte delle università. Occorre inoltre specificare meglio i criteri guida che dovranno governare il processo di formazione dei docenti, in quanto il provvedimento non evidenzia a sufficienza la connessione esistente tra il ruolo di coloro che sono preposti all'insegnamento e le esigenze dei soggetti destinati all'apprendimento.

In senso favorevole all'articolo 5 si esprime quindi il senatore BRIGNONE ritenendo che, pur presentando alcuni punti suscettibili di ulteriore miglioramento, il testo in esame rappresenti un notevole passo avanti rispetto all'attuale realtà del percorso formativo degli insegnanti.

Dopo che il senatore FAVARO ha dichiarato che voterà a favore dell'articolo 5, si associa anche il senatore GABURRO, il quale rileva come venga esaltata la cooperazione tra settore universitario e istituzioni scolastiche nell'ambito della formazione degli insegnanti.

Il senatore BETTA, al contrario, dichiara di esprimere un voto negativo, per le stesse ragioni che nella seduta di ieri lo hanno indotto a condividere i propositi esplicitati nell'emendamento 5.3 del senatore Tessitore.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 5, come modificato a seguito degli emendamenti accolti nel corso dell'esame.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BRIGNONE, la Commissione respinge l'emendamento 5.0.1.

Con separate votazioni respinge altresì gli emendamenti 5.0.4, 5.0.2 e 5.0.3.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua firma. Fa quindi proprio l'emendamento 6.2 e lo dà per illustrato.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 6.500 (ultimo testo), che mira a soddisfare l'esigenza posta dalla regione Valle d'Aosta di rendere facoltativa, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del ciclo secondario da sostenersi nella stessa regione, la prova scritta in lingua francese. Fa altresì presente di aver accolto, nella definitiva stesura dell'emendamento, le osservazioni della Commissione affari costituzionali volte a garantire l'autonomia regionale dal punto di vista degli strumenti normativi con i quali attuare la norma in questione.

Passando quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, egli manifesta avviso contrario su tutti, ad eccezione del proprio emendamento 6.500 (ultimo testo), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del presidente relatore ASCIUTTI, ma si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 6.500 (ultimo testo).

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 6.1 (identico all'emendamento 6.2), 6.3 e 6.4, accogliendo di converso l'emendamento 6.500 (ultimo testo). Viene poi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa poi all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice ACCIARINI fa propri gli emendamenti presentati dai senatori Pagliarulo ed altri, nonché quelli di iniziativa del senatore Cortiana, e li dà tutti per illustrati.

Si sofferma poi su quelli presentati dalla sua parte politica e in particolare sull'emendamento 7.2, diretto a sostituire interamente l'articolo 7, il quale evoca nuovamente la critica assai ferma rivolta dall'opposizione alla volontà del Governo di ottenere una delega legislativa per riformare l'ordinamento scolastico. Non si può sottacere infatti il differente significato che assume il rinvio ai regolamenti attuativi, che appaiono indispensabili, rispetto alla delega legislativa, che per la riforma della scuola presenta invece – ad avviso dell'opposizione – profili di incostituzionalità ed espropria il ruolo del Parlamento.

Ella sottolinea pertanto come il testo alternativo proposto con l'emendamento 7.2 sia lontano dal progetto governativo, prevedendo in primo luogo la presentazione di un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma da parte dell'Esecutivo al Parlamento, così da ripristinarne appieno le prerogative.

Dà quindi conto delle ragioni che sottendono alla proposta di fissare un limite pari ad almeno trenta ore settimanali per gli orari destinati alle attività obbligatorie. Al riguardo, ella ricorda che la propria parte politica non è affatto contraria alla flessibilità curricolare che consenta l'adeguamento dei piani di studio alle realtà locali, come del resto dimostrato dalla legislazione approvata nel corso della precedente legislatura. Esprime tuttavia la preoccupazione che il Governo, con questo disegno di riforma, persegua l'obiettivo di ridimensionare la scuola pubblica nazionale, al punto di rendere facoltativi determinati insegnamenti e far venir meno il principio della gratuità. Occorre viceversa confermare su tutto il territorio nazionale le garanzie attualmente previste per gli alunni dal sistema scolastico della Repubblica.

Ribadisce peraltro che non è immaginabile una riforma scolastica che non comporti oneri finanziari o che addirittura si realizzi in presenza di ulteriori tagli alle risorse destinate alla scuola. In proposito, nutre perplessità per i pareri espressi dalla Commissione bilancio, che è apparsa particolarmente rigida nei confronti delle proposte avanzate dall'opposizione e al contrario disponibile ad accogliere il principio della «finanza creativa» riguardo ai testi normativi elaborati dal Governo.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti presentati dal Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo.

Il senatore BRIGNONE dà a sua volta per illustrati i propri emendamenti.

Interviene quindi la senatrice SOLIANI per rimarcare come dalla formulazione dell'articolo 7 si avverta ancor più il peso che assume la delega legislativa che il Parlamento si accinge a concedere al Governo, al quale vengono pertanto rimessi ampi poteri di intervento. Per questa ragione, l'emendamento 7.33 si propone di rendere più significativo il ruolo del Parlamento, prevedendo che quest'ultimo esprima un parere sulla relazione governativa di cui al comma 3.

Quanto all'emendamento 7.15, esso si giustifica in quanto i piani di studio si ricollegano direttamente a una concezione rigida e centralista della gestione della scuola, che risulta deviante rispetto al principio dell'autonomia scolastica, richiamato invece pienamente dal termine «curricoli», che ella ritiene pertanto preferibile. Sottolinea peraltro come il mondo della scuola italiana abbia il diritto di conoscere i criteri attraverso i quali si stanno elaborando i piani di studio e quali ne siano i soggetti responsabili; ciò che fino ad ora non è avvenuto, dal momento che il Ministero nulla ha lasciato trapelare in proposito.

Illustrando infine l'emendamento 7.38, ella ribadisce la contrarietà del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo alle iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria. Infatti, sebbene questo aspetto risponda alle esigenze di una parte della società, esse potrebbero essere utilmente soddisfatte dando pienamente spazio all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il disegno di legge mira invece a modificare l'assetto della scuola dell'infanzia e di quella primaria, ridotte a servizi dispensatori di conoscenze e private del ruolo di accompagnamento dell'età evolutiva che si rende indispensabile in una fase assai delicata della vita dei bambini.

Da ultimo, richiama nuovamente le preoccupazioni più volte emerse nel corso del dibattito in merito all'insufficienza delle risorse finanziarie destinate alla riforma scolastica. Né rappresenta una garanzia, da questo punto di vista, il rinvio agli stanziamenti che verranno predisposti dalla legge finanziaria per il 2003, che anzi rappresenta probabilmente una forzatura delle disposizioni sulla copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione. D'altra parte, ella non ritiene che il diritto soggettivo all'istruzione degli studenti italiani sia comprimibile attraverso lo strumento della legge finanziaria.

Il senatore FAVARO fa proprio l'emendamento 7.42 e lo dà per illustrato, assieme all'emendamento 7.60 a sua firma.

Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara di ritirare il subemendamento 7.100/1, nonché gli emendamenti 7.61, 7.63 e 7.64, in quanto assorbiti dall'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo), che da un lato recepisce alcune modifiche già apportate ad altri articoli del provvedimento in esame e dall'altro tiene conto dell'avvenuto inizio dell'anno scolastico

2002/2003, rinviando pertanto l'entrata in vigore della riforma al successivo anno scolastico. Fa peraltro presente che la riformulazione dei commi 4 e 5 da lui proposta tiene anche conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere sull'articolo 7.

Passando quindi alla formulazione dei pareri su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, egli invita il senatore Brignone a ritirare gli emendamenti 7.26 e 7.35, esprimendo nel contempo parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione del 7.60 in merito al quale manifesta invece avviso favorevole. Invita inoltre la Commissione ad approvare l'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo).

Il sottosegretario Valentina APREA si associa ai pareri espressi dal Presidente relatore e si dichiara favorevole all'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo).

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 viene respinto.

La senatrice PAGANO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.2, criticando lo stato confusionale della maggioranza che la induce ad approvare una riforma assolutamente priva di copertura finanziaria, come fra pochi giorni dimostrerà la presentazione della nuova legge finanziaria. Né soccorre l'ordine del giorno del senatore Valditara sui profili di copertura, che in nessun modo garantirà alla riforma gli stanziamenti di cui invece necessita. Al contrario, il ministro Moratti promuove una serie di iniziative del tutto scoperte, fra cui non solo la riforma ma anche la stessa sperimentazione e il proclamato innalzamento dell'offerta formativa, che hanno paradossalmente coagulato le organizzazioni sindacali dei più diversi orientamenti politici in un comune coro di critiche. All'interno della stessa maggioranza sono del resto evidenti scollamenti e divergenze di opinioni, atteso che il disegno di legge di riforma scolastica inizierà presumibilmente il suo *iter* in Assemblea domani pomeriggio ma non è affatto certo quando lo concluderà.

Il senatore D'ANDREA, annunciando a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 7.2, rileva i molti elementi a suo giudizio incoerenti nel testo governativo dell'articolo 7. Anzitutto, critica la scelta di demandare ad atti di normazione secondaria l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici, dizione alla quale avrebbe peraltro preferito quella di «curricoli». Si tratta a suo avviso di una palese violazione del nuovo Titolo V della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato, e quindi ad atti di legislazione primaria, la fissazione degli *standard* minimi formativi.

Quanto poi all'anticipo dell'età scolare, emergente dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo 7 e della lettera f) dell'articolo 2, rileva come un aspetto tutto sommato marginale della riforma abbia paradossal-

mente un'apposita copertura finanziaria (benchè tutta da verificare), mentre la riforma nel suo complesso faccia rinvio ad un piano di interventi finanziari dai contorni assai nebulosi.

Dissente infine dalla scelta di demandare all'attività amministrativa del Ministero dell'istruzione e di quello dell'economia la verifica annuale degli oneri effettivamente sostenuti per la graduale attuazione della riforma, che a suo giudizio investe aspetti di natura addirittura costituzionale.

Rileva peraltro con stupore il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 7.2, tanto più a fronte del parere di nulla osta dato sul testo presentato dal Governo.

La senatrice MANIERI condivide le osservazioni dei senatori Pagano e D'Andrea e annuncia a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 7.2. Osserva peraltro che l'ormai prossima presentazione del nuovo disegno di legge finanziaria per il 2003 rischia di segnare un *de profundis* per la riforma Moratti, atteso che la durezza dei numeri farà premio sulla demagogia finora manifestata.

Se la riforma scolastica fosse approvata, essa rappresenterebbe peraltro uno sconsiderato esproprio del Parlamento. Il metodo dei protocolli fra regioni e Ministero, in assenza di un ordinamento certo e definito, rischierebbe infatti di determinare condizioni disomogenee sul territorio nazionale a seconda dei diversi accordi siglati.

Il senatore VALDITARA nega che vi siano contraddizioni fra il testo della riforma e la programmazione finanziaria del Governo. Le cifre contenute nell'ordine del giorno da lui presentato sulla copertura finanziaria della riforma non escludono del resto anche risparmi reinvestiti, a prescindere dal giudizio che si possa dare sui risparmi stessi. Annuncia conseguentemente il proprio voto contrario all'emendamento 7.2.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, sono parimenti respinti gli emendamenti 7.3, 7.4 (identico al 7.5), 7.6, 7.7 e 7.500.

Il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 7.8, che è fatto proprio dalla senatrice ACCIARINI e, posto ai voti, risulta respinto con l'astensione del senatore BRIGNONE.

Posti separatamente ai voti, anche gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.501, 7.13 (identico al 7.502), 7.14 (identico al 7.15 e al 7.16), 7.17, 7.18, 7.504 e 7.503 risultano respinti.

Sull'emendamento 7.19, il senatore BRIGNONE chiede chiarimenti in ordine al significato del termine «orari» richiamato alla lettera a) del

comma 1 ed in particolare se esso corrisponda al monte orario di ogni singola disciplina.

Il sottosegretario Valentina APREA chiarisce che la lettera a) del comma 1 reca un'indicazione di materie in applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione, al fine di chiarire gli ambiti di competenza dello Stato. Si tratta pertanto di un'elencazione imposta dalla cabina di regia per l'attuazione della riforma costituzionale, con riferimento alla quale il Ministero ha peraltro preteso che si mantenessero il più possibile le definizioni contenute nel regolamento sull'autonomia scolastica. A seguito di un'ulteriore sollecitazione del senatore BRIGNONE, il sottosegretario Valentina APREA conferma infine che l'espressione è equivalente al monte orario annuale.

Sulla base dei chiarimenti del Governo, il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 7.19.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.20, 7.21 (identico al 7.505), 7.22, 7.23, 7.24, 7.506, 7.25 e 7.507 risultano poi respinti.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del presidente relatore, ritira indi, sia pure con rammarico, gli emendamenti 7.26 e 7.35.

La Commissione respinge altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 7.27, 7.28 (identico al 7.508), 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.509 e 7.36.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa poi che non è possibile procedere alla votazione dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo), atteso che la Commissione bilancio non ha ancora espresso su di esso il proprio parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306**Art. 6.****6.1**

BERLINGUER, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.
_____**6.2**

CORTIANA

Sopprimere l'articolo.
_____**6.3**ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, BERLINGUER, MONTICONE,
PAGANO, TESSITORE, Vittoria FRANCO, PAGLIARULO*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano). – 1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

_____**6.4**

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA Franco

Al comma 1, e nella rubrica, sopprimere le parole: «a statuto speciale e».

6.500 (ultimo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il comma 20-bis dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sostituito dai seguenti:

"20-bis. L'esame di Stato conclusivo del ciclo secondario, da sostenersi in Valle d'Aosta, prevede la possibilità per lo studente di sostenere una prova scritta in lingua francese facoltativa e aggiuntiva alle altre prove scritte previste.

20-ter. Il positivo superamento della prova di cui al comma 20-bis comporta il conferimento di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.

20-quater. La regione Valle d'Aosta, con propria legge, stabilisce tipologia e modalità di svolgimento della prova di cui al comma 20-bis. Le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti dalla stessa regione, d'intesa con il Governo. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13. Resta ferma l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

20-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 20-bis e 20-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2003-2004"».

Art. 7.**7.1**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

CORTIANA, ACCIARINI, D'ANDREA, MANIERI, BERLINGUER, BETTA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, Vittoria FRANCO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Disposizioni finali e attuative*). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, ivi comprese le materie di cui all'articolo 5-ter. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità

nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricula; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricula di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le norme regolamentari relative alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi 45 giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

7.3

BERLINGUER, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Copertura finanziaria*). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.4

CORTIANA

Sopprimere il comma 1.

7.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 1.

7.6

BERLINGUER, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «adottare» inserire le seguenti: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.7

CORTIANA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione.».

7.500

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione».

7.8

BRIGNONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «e per la valorizzazione».

7.9

ACCIARINI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dell'autonomia» con le seguenti: «delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la».

7.10

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA Franco

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dell'autonomia» con le seguenti: «delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la autonomia».

7.11

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.12

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei curricoli, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota variabile dal 10 al 20 per cento».

7.501

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli orari».

7.13

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «del nucleo essenziale».

7.502

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «del nucleo essenziale».

7.14

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei piani di studio» con le seguenti: «dei curricoli».

7.15

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei piani di studio» con le seguenti: «dei curricoli».

7.16

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei piani di studio» con le seguenti: «dei curricoli».

7.17

CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «agli obiettivi specifici di apprendimento.».

7.18

CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e alle attività».

7.504

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «costituenti la quota nazionale dei piani di studio».

7.503

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «costituenti la quota nazionale».

7.19

BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «agli orari.».

7.20

CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «agli orari.».

7.21

CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline».

7.505

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline».

7.22

CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere la seguente parola: «interni».

7.23

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, alla quota dei curricoli che devono essere definiti dalle singole istituzioni scolastiche».

7.24

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, alla parte dei curricoli che devono essere definiti dalle singole istituzioni scolastiche e da quantificarsi in una quota variabile tra il 10 e il 20 per cento».

7.506

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.25

CORTIANA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «delle modalità di» con le seguenti: «dei criteri per la».

7.507

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.26

BRIGNONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «minimi».

7.27

CORTIANA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici».

7.28

CORTIANA

Sopprimere il comma 2.

7.508

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

7.29

CORTIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera c», con le seguenti: «lettere a) e c)».

7.30

CORTIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera c», con le seguenti: «lettere b) e c)».

7.31

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «lettera c)».

7.32

CORTIANA

Sopprimere il comma 3.

7.33

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «presenta ogni tre anni al Parlamento» con le seguenti: «sottopone al parere del Parlamento ogni tre anni».

7.34

CORTIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

7.35

BRIGNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

7.509

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «educativo di istruzione e di formazione professionale» con le seguenti: «nazionale di educazione e istruzione».

7.36

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Sopprimere i commi 4 e 5.

7.100/1 (già 7.61/1 e 7.43)ASCIUTTI, *relatore*

All'emendamento 7.100, sostituire le parole da: «possono iscriversi» fino a: «i bambini» con le seguenti: «è autorizzata in via sperimentale, e previa intesa con i comuni interessati, l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia dei bambini».

7.100 (sostituisce gli em.ti 7.61, 7.63 e 7.64) (ulteriore nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scola-

stico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa».

7.41

BERLINGUER, PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell'infanzia derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.37

VITTORIA Franco, Pagano, Acciarini

Sopprimere il comma 4.

7.38

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Sopprimere il comma 4.

7.39

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 4.

7.40

CORTIANA

Sopprimere il comma 4.

7.510

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 4.

7.42

CICOLANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico 2002-2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 31 gennaio 2003. Possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003».

7.61ASCIUTTI, *relatore***Ritirato (assorbito da 7.100 nuovo testo)***Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per gli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 possono iscriversi, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2002-2003 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003».

7.44

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «, compatibilmente con la disponibilità dei posti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini di tre anni di età».

7.45

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «, compatibilmente con le disponibilità» fino a: «dal patto di stabilità,».

7.46

CORTIANA

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «28 febbraio 2003» con le seguenti: «31 marzo 2003».

7.47

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003» con le seguenti: «di sei anni di età».

7.48

CORTIANA

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.49

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 5.

7.50

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Conseguentemente all'emendamento 2.5 sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6, della presente legge, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, in 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.63ASCIUTTI, *relatore***Ritirato (assorbito da 7.100 nuovo testo)**

Al comma 5, sostituire le parole da: «Agli oneri» fino a: «valutati in» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente

alla scuola materna statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di».

7.51

CORTIANA

Al comma 5, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e),».

7.52

PAGANO, ACCIARINI, BERLINGUER, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Al comma 5, sostituire le parole: «valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004» con le seguenti: «valutati in 35.000 migliaia di euro per l'anno 2002, 105.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 105.000 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004».

7.64

ASCIUTTI, *relatore*

Ritirato (assorbito da 7.100 nuovo testo)

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa».

7.511

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,».

7.65ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 7, sostituire le parole: «coerentemente con i» con le seguenti: «nell'ambito dei».

7.66ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: «degli oneri effettivamente sostenuti» con le seguenti: «delle occorrenze finanziarie».

7.53

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Al comma 8, sopprimere la parola: «effettivamente».

7.54

PAGANO, ACCIARINI, VITTORIA Franco

Al comma 8, sopprimere la parola: «eventuali».

7.55

PAGANO, ACCIARINI

Sopprimere il comma 9.

7.56

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Sopprimere il comma 10.

7.57

CORTIANA

Sopprimere il comma 10.
_____**7.58**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 10.
_____**7.59**

CORTIANA

Dopo il comma 10, aggiungere infine il seguente:

«10-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), il Governo può disporre commissariamenti *ad acta* per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti locali eventualmente inefficienti».

_____**7.60**

FAVARO

Dopo il comma 10, aggiungere infine il seguente:

«10-bis. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

122^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Postelegrafonici (n. 44)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO, dopo averne illustrato il *curriculum* e l'attività professionale, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Giovanni Ialongo a presidente dell'Istituto Postelegrafonici.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto della proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio BATTAGLIA (in sostituzione del senatore Bucciero), Paolo BRUTTI, CICOLANI, MAGRI (in sostituzione del senatore Danzi), DONATI, FABRIS, FALOMI, FORMISANO, FORTE, GRILLO, GUASTI, LAURIA, MENARDI, MONTALBANO, PASINATO, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA, SCARBOSIO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito della votazione, la proposta di nomina del dottor Ialongo risulta approvata con 21 voti favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO propone di fissare il termine di presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti – già in distribuzione – al

disegno di legge n. 1406 entro le ore 16 di domani, giovedì 26 settembre 2002.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

87^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo e Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALENTACCHI preannuncia che svolgerà il proprio intervento nella discussione generale davanti all'Assemblea.

Il senatore MURINEDDU rileva che il provvedimento interviene nel campo del ristoro dei danni derivanti da eventi atmosferici e calamità naturali che colpiscono il settore agricolo. Preannuncia al riguardo la presentazione di emendamenti, precisando che, ove tali proposte emendative venissero accolte, il suo Gruppo sarebbe indotto a votare a favore del provvedimento. Precisa inoltre che è favorevole a polizze multirischio che consentano di tutelare il reddito piuttosto che i settori danneggiati.

Il senatore BONGIORNO interviene per chiedere un chiarimento al Rappresentante del Governo in relazione alla portata territoriale del provvedimento, tenuto conto che nella relazione tecnica allegata al disegno di legge è inclusa, al punto 1, una tabella che fa riferimento alle regioni del

Centro-Nord: chiede pertanto se il provvedimento adottato riguardi solo tali aree o tutto il territorio nazionale.

Il senatore MINARDO conviene sull'opportunità di accertare quale sia la portata del provvedimento sotto il profilo territoriale, osservando comunque che l'iniziativa legislativa del Governo interviene opportunamente per difendere il settore agricolo dalle avversità atmosferiche che colpiscono tutto il territorio nazionale. Sottolinea che il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza è quindi un fatto importante, da valutare positivamente e auspica che, anche nel contesto della nuova manovra finanziaria in corso di predisposizione, possano essere adottate misure a regime che conferiscano possibilità di ulteriore sviluppo per l'agricoltura e intervengano per semplificare le procedure.

Il PRESIDENTE invita il sottosegretario Dozzo a voler fornire i chiarimenti richiesti, precisando che comunque è opportuno mantenere aperta la discussione generale, per consentire ad altri Senatori di intervenire.

Il sottosegretario DOZZO, precisato che l'articolo 1 riforma alcune disposizioni della legge n. 185 del 1992, introducendo quindi modifiche a regime, precisa che il provvedimento è stato adottato in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il comparto agricolo nei mesi di luglio e agosto 2002 (rinviando comunque alla precisa dizione dell'articolo 5, comma 1) e richiama altresì i provvedimenti *ad hoc* già adottati; quanto poi alle polizze multirischio si tratta di strumenti che riguardano tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 45)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO illustra la proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per la quale il Governo ha proposto la nomina dell'avvocato Antonio Buonfiglio, che ha già svolto il ruolo di Commissario straordinario dal novembre del 2001, attività nella quale ha portato a termine con grande efficacia i complessi compiti affidatigli, garantendo l'espletamento di importanti adempimenti indispensabili a garantire la piena funzionalità dell'Agenzia. Il relatore conviene quindi che la sua nomina a Presidente, così come espresso nella proposta presentata, garantisca continuità nell'attuazione della fase di passaggio tra il vecchio e nuovo ordinamento, come d'altronde dimostra lo stesso *curriculum* trasmesso, che denota l'esistenza di tutti i requisiti ne-

cessari per la carica proposta. Propone sin d'ora di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, nel rilevare che di per sé il criterio della continuità fra la nomina del Commissario e la nomina del Presidente non possa essere ritenuto sufficiente, preannuncia l'astensione del suo Gruppo, rivolgendo comunque auguri per il nuovo incarico.

Il senatore MINARDO manifesta la piena adesione del Gruppo di Forza Italia alla proposta di nomina del Governo.

Il senatore MALENTACCHI preannuncia un voto di astensione osservando che, al di là del valore delle candidature proposte, non si può convenire sul metodo scelto mancando la possibilità di un reale intervento nella procedura.

Il senatore COLETTI preannuncia un voto di astensione esprimendo però l'avviso che la nomina non possa che attenersi alla piena responsabilità del Governo nel fornire risposte adeguate ai problemi dei cittadini.

Il senatore RUVOLO esprime un orientamento favorevole, anche alla luce della considerazione che il candidato proposto, nella sua attività, ha già contribuito a portare a soluzione molte questioni attinenti alle richieste dei produttori agricoli.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DELFINO interviene per ribadire che il Ministero proponente conviene pienamente con le valutazioni positive svolte dal relatore sulla candidatura proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'audizione del ministro Sirchia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati, programmata per la seduta pomeridiana convocata alle ore 15, non potrà avere luogo per sopravvenuti impegni del Ministro in relazione a procedure di *question time* alla Camera e in considerazione dell'anticipo dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea alle ore 16.

Nell'auspicio che tale audizione possa essere tempestivamente riprogrammata, propone di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana con il seguito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'AGEA e con l'esame delle altre tre proposte di nomina del Presidente

del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, dell'ENSE e dell'INRAN, già iscritte all'ordine del giorno dell'odierna seduta antimeridiana.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, è stato integrato con il seguito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'AGEA e con l'esame delle altre tre proposte di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, dell'ENSE e dell'INRAN.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

88^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (n. 46)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il relatore OGNIBENE osserva preliminarmente che il professor De Stefano, proposto per la presidenza del Centro, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, avendo svolto le funzioni di Presidente dell'Ente in questione. Alla luce delle sopracitate considerazioni, propone l'e-

spressione di parere favorevole in ordine all'atto governativo all'esame della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, pur esprimendo un giudizio positivo sul *curriculum* allegato alla proposta di nomina in titolo, precisa tuttavia di non avere una conoscenza diretta in ordine all'operato del candidato in questione. Preannuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il senatore MALENTACCHI ribadisce le proprie perplessità (già espresse nell'odierna seduta antimeridiana) per quel che concerne il metodo seguito per le candidature, osservando in senso critico che è stata preclusa la possibilità di un effettivo intervento nella procedura. Preannuncia il proprio voto di astensione sull'atto governativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si chiude il dibattito.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, nel sottolineare l'elevata qualificazione professionale del professor De Stefano, evidenzia altresì la significativa esperienza maturata dallo stesso nell'ambito dell'Ente in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) (n. 47)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI rileva che il *curriculum* del professor Zoina, proposto quale presidente dell'Ente nazionale sementi eletti, rivela una significativa esperienza, da lui maturata nell'ambito dell'Ente stesso, nonché un'ampia attività svolta sia sul piano didattico che sul piano scientifico. Propone quindi l'espressione di parere favorevole in ordine all'atto governativo in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, pur formulando un giudizio positivo sul *curriculum* allegato alla proposta di nomina in titolo, ribadisce anche in questo caso la considerazione, espressa nel corso del precedente intervento, circa l'assenza di una conoscenza diretta in ordine all'operato del candidato in questione. Preannuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il senatore MALENTACCHI, nel ribadire le osservazioni precedentemente formulate nel corso della seduta odierna, preannuncia il proprio voto di astensione sull'atto governativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si chiude il dibattito.

Il RAPPRESENTANTE del Governo sottolinea l'elevata qualificazione professionale e la significativa esperienza maturata dal professor Zoina nell'ambito dell'Ente in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 48)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il senatore RUVOLO, dopo aver formulato un giudizio pienamente positivo in ordine al *curriculum* del professor Romano, propone l'espressione di parere favorevole in ordine all'atto governativo all'esame della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, pur formulando un giudizio positivo sul *curriculum* allegato alla proposta di nomina in titolo, ribadisce anche in questo caso la considerazione, espressa nel corso dei precedenti interventi, circa l'assenza di una conoscenza diretta in ordine all'operato del candidato in questione. Preannuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il senatore MALENTACCHI, nel ribadire le osservazioni precedentemente formulate nel corso della seduta odierna, preannuncia il proprio voto di astensione sull'atto governativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si chiude il dibattito.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, nel sottolineare l'elevata qualificazione professionale del professor Romano, evidenzia altresì la significativa esperienza maturata dallo stesso nell'ambito dell'Ente in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

97^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL SOTTOSEGRETARIO DELL'ELCE

Il presidente PONTONE esprime la propria grande soddisfazione per la partecipazione ai lavori, dopo una lunga assenza, del sottosegretario Dell'Elce e rivolge allo stesso un affettuoso saluto a nome dell'intera Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Si apre la discussione sulla relazione svolta dal presidente Pontone.

Il senatore CHIUSOLI fa presente che nel corso degli incontri svolti dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i rappresentanti dei consumatori e delle imprese industriali, artigiane e commerciali è emerso un giudizio di pressoché unanime contrarietà sul testo del decreto-legge. Il provvedimento è stato valutato come inutile, inefficace e, probabilmente, dannoso. In effetti, i risparmi previsti per i consumatori sono assolutamente esigui e, inoltre, essi saranno perduti al momento della conclusione del blocco tariffario.

Osserva che in una situazione in cui l'Autorità di settore si è attenuta strettamente alla sostanza e allo spirito della legge nella definizione delle tariffe e in cui è difficile ipotizzare delle integrazioni ai criteri previsti dalla legge n. 481 del 1995 in grado di produrre miglioramenti significativi, la decisione del Governo, di approvare un decreto-legge come quello in esame, appare ispirata ad una logica di pura propaganda. Il contenuto del provvedimento appare contraddittorio rispetto alla stessa impostazione ideologica delle forze politiche che sostengono l'esecutivo.

Ritiene quindi che la soluzione migliore sarebbe quella di non procedere alla conversione del decreto-legge. In ogni caso, il suo Gruppo ha presentato emendamenti finalizzati ad eliminare le principali storture che deriverebbero dalla sua approvazione, soprattutto con riferimento al ruolo delle autorità indipendenti. Anche in altre iniziative legislative del Governo sono contenute norme che limitano l'autonomia di talune autorità e non vorrebbe che ciò si inscrivesse in una strategia di carattere complessivo.

Il senatore BASTIANONI esprime la perplessità della sua parte politica sulla utilizzazione della decretazione d'urgenza in una materia come quella tariffaria. Oltre che sul metodo, le sue critiche si rivolgono anche al contenuto del provvedimento, che affronta il problema del costo dei servizi pubblici senza seguire il percorso obbligato di procedere con determinazione nelle liberalizzazioni, favorendo così una maggiore concorrenza e quindi un contenimento delle tariffe. L'impostazione del Governo, considerata la sua impronta liberale, è quantomeno sorprendente.

Gli effetti del provvedimento appaiono poi estremamente modesti e, in ogni caso, i problemi sono destinati a riacutizzarsi dopo la scadenza del blocco tariffario. Vi è inoltre un rischio di attenuazione della indipendenza della Autorità di settore che non può non preoccupare. Non si vede, in particolare, a quali criteri integrativi della legge n. 481 del 1995 ci si voglia riferire.

Sarebbe preferibile che il Governo non insistesse per la conversione del decreto-legge e affrontasse, piuttosto, in modo costruttivo il tema della riforma del sistema impositivo che grava sulle tariffe e che incide in modo significativo sul loro ammontare complessivo.

Il senatore BETTAMIO ritiene che un problema complesso come quello delle tariffe dei servizi pubblici richieda interventi di carattere strutturale e anche contingenti. Da questo punto di vista, non deve sorprendere il fatto che il Governo abbia deciso un blocco tariffario che può apparire contraddittorio rispetto alla impostazione liberistica delle sue politiche.

La logica del provvedimento non è, peraltro, quella di determinare un immediato risparmio per i consumatori, quanto piuttosto di contribuire a contenere possibili tensioni inflazionistiche e a predisporre il terreno per un rilancio del programma di privatizzazioni. La valutazione negativa sul decreto-legge da parte dei rappresentanti di alcune categorie può di-

pendere anche dalla presenza di interessi diversi. In ogni caso, non è da escludere che qualora si ritenga che il decreto-legge abbia già raggiunto gli obiettivi che il Governo si era prefisso, si possa giungere alla determinazione di non convertirlo. In attesa di un approfondimento su tale aspetto, anche in relazione a quanto vorrà precisare il Governo, preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore CHIUSOLI osserva che certamente non si può ipotizzare che le associazioni imprenditoriali o quelle dei consumatori abbiano interesse ad un aumento delle tariffe dell'energia.

Il Presidente PONTONE replica agli intervenuti sottolineando che, con il decreto-legge in esame, il Governo ha voluto soprattutto esplicitare la propria volontà di contenere ogni possibile spinta inflazionistica. È evidente che nella materia dei prezzi e delle tariffe le possibilità di intervento diretto da parte dell'esecutivo sono estremamente limitate. Una breve sospensione degli aumenti tariffari può, tuttavia, rappresentare un segnale significativo di una particolare attenzione ed anche la premessa per interventi strutturali.

D'altra parte, il decreto-legge non ha certamente prodotto effetti negativi. Anzi, ha aperto la strada ad un approfondimento sui criteri di definizione delle tariffe che potrà dar luogo, in accordo con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad una integrazione di quelli previsti dalla legge n. 481 del 1995.

A suo avviso, gran parte dei risultati che il Governo intendeva ottenere con il provvedimento sono stati raggiunti ed è quindi possibile considerare non necessaria la sua conversione in legge.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

98^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore CHIUSOLI illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario. L'emendamento 1.11 è volto a sopprimere la disposizione del decreto-legge che demanda al Governo la definizione dei criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe. Gli emendamenti 1.3 e 1.4 prevedono, rispettivamente, il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto del Presidente del Consiglio concernente i nuovi criteri e l'assunzione di tale decreto in accordo con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli emendamenti 1.9, 1.7, 1.5 e 1.8 mirano ad attenuare il carattere generale dei criteri, per limitarne la portata rispetto a quelli già definiti dalla legge n. 481 del 1995. Gli emendamenti 1.13, 1.15 e 1.10 prevedono alcuni obiettivi generali cui dovrebbero tendere i criteri. L'emendamento 1.12 ha una funzione di garanzia. Dà, infine, per illustrato l'emendamento 1.14.

Fa presente che gli emendamenti testé illustrati mirano a correggere e a migliorare un testo su cui egli ha comunque già manifestato la propria contrarietà. Sottolinea che in particolare gli emendamenti 1.3 e 1.4 non determinano lo stravolgimento del provvedimento, ma costituiscono una salvaguardia del ruolo dell'Autorità di settore e del controllo da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Auspica che almeno tali emendamenti siano accolti.

Il presidente PONTONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, precisando che in sede di esame in Assemblea potranno essere ulteriormente valutate talune proposte di modifica.

Il sottosegretario DELL'ELCE dichiara il proprio avviso contrario sugli emendamenti presentati.

Gli emendamenti 1.11, 1.3, 1.4, 1.9, 1.7, 1.5, 1.6, 1.8, 1.13, 1.15, 1.10, 1.12 e 1.14 vengono posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 1.2 e 1.1 sono dichiarati decaduti.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CHIUSOLI non comprende per quale ragione i Gruppi di maggioranza e il Governo abbiano valutato negativamente anche proposte emendative che avrebbero confermato la sostanza del provvedimento. In particolare, gli emendamenti 1.3 e 1.4 avrebbero semplicemente sancito il ruolo del Parlamento e confermato la funzione dell'Autorità di settore.

Deve prendere atto di un atteggiamento della maggioranza della Commissione che finisce per determinare un'abdicazione del ruolo proprio del Parlamento. L'accoglimento dell'emendamento concernente l'Autorità avrebbe invece contribuito a dissipare i timori che si sono addensati in questi mesi attorno alla volontà del Governo di limitare la funzione autonoma delle Autorità indipendenti.

Dichiara il proprio convinto voto contrario.

Il senatore BASTIANONI dichiara la contrarietà della sua parte politica alla conversione del decreto-legge in titolo. Ribadisce quanto già affermato in sede di discussione generale relativamente alla esiguità degli effetti prodotti dal provvedimento. Sarebbe necessario, invece, procedere con determinazione sulla strada delle liberalizzazioni, con l'obiettivo di favorire una maggiore concorrenza e quindi un contenimento delle tariffe. Esprime, inoltre, preoccupazione per il ruolo delle Autorità indipendenti, che rischia di essere messo in discussione da provvedimenti come quello in esame.

Il senatore DEBENEDETTI osserva che l'incertezza, che anche provvedimenti come quello in esame contribuisce a creare, è alla base della attuale crisi dei mercati; crisi a cui non è sufficiente far fronte aumentando il livello di contendibilità. Tale stato di incertezza è particolarmente grave per gli investitori che, naturalmente, non sono portati ad assumere iniziative in assenza di chiarezza di prospettive.

Si chiede, inoltre, quale sia l'urgenza di misure volte a ridurre la funzione delle Autorità indipendenti ed in particolare di quella dell'energia ed il gas. Sono ormai diversi i provvedimenti del Governo che sembrano avere questo obiettivo principale. Può darsi che il decreto-legge alla fine non sia convertito: si tratterebbe del male minore, anche se a questo punto alcuni effetti negativi sono irrimediabili. Si è, infatti, prodotto un blocco delle tariffe ed è stata messa in discussione la stabilità delle regole che presidiano alla determinazione delle stesse tariffe. È evidente che un Governo che abbia compiuto tali scelte potrebbe reiterarle in futuro ed è proprio tale possibilità a determinare maggiori incertezze per gli operatori.

Non sono chiare le ragioni che hanno indotto il Governo ad assumere una iniziativa per la quale non si rinvergono motivazioni positive convincenti. Si potrebbe pensare alla esigenza di provvedere, in qualche modo, in una situazione di affanno, o forse l'intento prevalente è proprio quello di restringere il ruolo e le competenze dell'Autorità di settore. Dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che il decreto-legge in esame, come ogni altro provvedimento, debba essere valutato nel contesto di riferimento. Non si può quindi sottovalutare la situazione di vera e propria emergenza economica in cui il Governo si è trovato ad operare, soprattutto in conseguenza dell'attentato dell'11 settembre. A ciò si devono aggiungere gli effetti prodotti dal cambio di moneta, in sé positivo ma che ha favorito talune tensioni inflazionistiche. D'altra parte, basta osservare i dati della congiuntura internazionale per rendersi conto di come non sia sufficiente intervenire attraverso misure di ordinaria amministrazione. Nell'area dell'euro vi è stato un calo del PIL tra il primo trimestre del 2001 e il primo trimestre del 2002 dell'ordine di oltre 2 punti percentuali. La domanda interna è diminuita di circa 3 punti e le Borse sia americana che europee hanno subito una notevole contrazione.

Il decreto-legge in titolo darà luogo forse a benefici modesti, come è stato sottolineato, ma è anche vero che l'effetto di rimbalzo previsto per la fine del blocco tariffario non potrà essere accentuato. Del resto, qualora perdurasse l'attuale situazione economica, potrà essere opportuna la scelta di rivedere i criteri per la determinazione delle tariffe, accentuandone la portata anti-inflazionistica. Il Governo ha quindi voluto dare un segnale. Non sembra che i Gruppi di opposizione siano, in generale, disponibili ad offrire un contributo positivo in tale situazione. Auspica che possano determinarsi le condizioni per un'apertura di dialogo.

Dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore CHIUSOLI ricorda che erano stati proprio i Gruppi di opposizione ad invitare il Governo a rivedere le proprie previsioni di crescita dopo l'attentato dell'11 settembre.

Il senatore IERVOLINO ritiene che il decreto-legge adottato dal Governo abbia contribuito ad attenuare talune emergenti tensioni inflazionistiche e abbia aperto la prospettiva di una rivisitazione dei criteri per la determinazione delle tariffe. Da ciò potranno derivare elementi di chiarezza e, come precisato dagli stessi rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vi sarà la possibilità di giungere ad un miglioramento dei meccanismi utilizzati per la tariffazione dell'energia. Concorda, infine, con l'esigenza di valutare il provvedimento nel contesto di una situazione economica internazionale che non può essere considerata normale. Dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore MUGNAI sottolinea come le conseguenze dell'11 settembre non potessero essere previste in tutta la loro portata. Si è trattato di un evento di carattere straordinario, che ha ridisegnato l'intera situazione internazionale, con inevitabili effetti sull'andamento dell'economia. Di ciò non sarebbe corretto attribuire la responsabilità al Governo e alla maggioranza parlamentare.

Quanto al provvedimento in esame, occorre tener conto della sua portata temporale estremamente limitata e della sua finalità prevalente di con-

tenimento dell'inflazione. Con riferimento alla determinazione dei criteri integrativi rispetto a quelli indicati dalla legge n. 481 del 1995, osserva che essi dovranno tener conto anche della riflessione che è indispensabile compiere sulle ripercussioni sociali derivanti dagli incrementi delle tariffe dei servizi pubblici ed in generale dall'aumento dell'inflazione.

Dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce, infine, mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 1375, 1462, 1599 e 1707.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 26 settembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1686**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.11**

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. In attesa della revisione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002.».

1.3

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,».

1.4

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro competente» aggiungere le seguenti: «, in accordo con l'Autorità per l'energia e il gas, ».

1.9

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «in via temporanea ed eccezionale.».

1.7

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «generali integrativi» con la seguente: «temporanei.».

1.5

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, MARINO

Al comma 1, sopprimere la parola:«generali.».

1.6

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi pubblici» con le seguenti: «servizi di pubblica utilità.».

1.8

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con carattere di temporaneità ed eccezionalità rispetto a quelli già previsti dalla medesima legge.».

1.13

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, MARINO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali criteri dovranno garantire un sistema tariffario che salvaguardi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità e gli

obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».

1.15

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali criteri dovranno garantire un sistema tariffario che salvaguardi gli obiettivi generali di carattere sociale e di contenimento del tasso di inflazione reale annuale».

1.10

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, MARINO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali criteri dovranno garantire un sistema tariffario trasparente e promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori».

1.12

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali criteri dovranno tenere conto della normativa comunitaria in materia.».

1.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Governo è delegato a far confluire il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da emanarsi attraverso

appositi decreti governativi volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

1.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

1.14

DEBENEDETTI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Quanto disposto al precedente comma 2 non deve intendersi applicato ai clienti idonei come definiti rispettivamente al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 ed al comma 1, punto c), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

105^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1999, n.144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 18 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva conferito al relatore Tofani il mandato di predisporre uno schema di parere che raccogliesse le osservazioni emerse dal dibattito.

Il senatore TOFANI, relatore, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 181 del 2002, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all'articolo 1, capoverso 2, la formulazione "ad ogni effetto" appare poco congrua per la categoria degli adolescenti, di cui alla lettera a), in quanto la soppressione del limite minimo anagrafico dovrebbe direttamente richiamare la disciplina sulla tutela del lavoro minorile (di cui alla

legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni); alla stessa lettera potrebbe essere opportuno chiarire che per gli adolescenti permane comunque la soggezione all'obbligo formativo, come disciplinato dalla legislazione vigente;

all'articolo 2, capoverso 3, occorrerebbe valutare meglio se sia opportuno includere, tra le liste di collocamento speciali che vengono mantenute, anche quelle relative ai lavoratori del mare, di cui all'articolo 125 del Codice della navigazione e al relativo D.M. 13 ottobre 1992, n. 584;

all'articolo 3, capoverso 3, e all'articolo 5, non è chiaro, se, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, per "servizi competenti" si intendano solo i soggetti pubblici o anche quelli privati;

all'articolo 3, capoverso 4, lettera *a*), il rinvio all'articolo 6 è errato; deve invece richiamarsi l'articolo 4-*bis* (come introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto in titolo);

all'articolo 5, che al capoverso 1, lettera *a*), introduce, fra gli altri, il principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento (dall'attività lavorativa) di un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione, sembrerebbe intendere che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, occorre valutare la situazione concreta del soggetto. Appare opportuna una più chiara formulazione;

all'articolo 5, potrebbe essere opportuno integrare la lettera *d*) del capoverso 1 con l'esplicita previsione del ripristino dello stato di disoccupazione, al termine dei periodi di sospensione indicati da tale disposizione;

all'articolo 6, capoverso 4, dovrebbe essere esplicitato che l'obbligo di comunicazione ivi previsto riguarda anche il contratto di apprendistato;

all'articolo 6, il capoverso 6 non sembrerebbe far riferimento, a differenza del precedente capoverso 4, ai rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo;

sempre all'articolo 6, al capoverso 7, non appare chiaro se anche l'obbligo in esame – come quello della comunicazione iniziale di cui al capoverso 4 – s'intenda esteso alle tipologie diverse dal contratto di lavoro subordinato;

all'articolo 6, capoverso 10, non è chiaro se la disciplina delle sanzioni amministrative trovi applicazione anche per le fattispecie di cui ai capoversi 5 e 6;

all'articolo 7, infine, al capoverso 2-*bis*, che reca alcune norme di abrogazione, l'effetto soppressivo sembra, per errore, decorrere, almeno letteralmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.181 del 2000 e non da quella del decreto correttivo in titolo.

La Commissione raccomanda inoltre al Governo di prevedere nel più breve tempo possibile un intervento normativo che affronti la questione delle assunzioni pubbliche, armonizzando la relativa disciplina a quella

generale, in modo tale da superare l'ormai anacronistica disciplina recata dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

La Commissione prende infine atto del nulla osta espresso dalla Commissione affari costituzionali, che viene allegato al presente parere».

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice PILONI, il sottosegretario SACCONI fa presente che la lettera *d*) del capoverso 1 dell'articolo 5, deve intendersi nel senso che l'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere dopo la conclusione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il relatore TOFANI fa presente che la questione è oggetto di una specifica osservazione contenuta nello schema di parere da lui testé illustrato.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo predisposto dal relatore Tofani.

Proposta di nomina del presidente dell'INPS (n. 49)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ZANOLETTI illustra il *curriculum vitae* del dottor Trizzino, candidato alla Presidenza dell'INPS, sottolineandone l'elevato profilo scientifico e professionale. Ricorda altresì che il dottor Trizzino ricopre continuativamente dal 1999 la carica di Direttore generale dell'Istituto medesimo. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore RAGNO fa presente di non disporre, al momento, di elementi sufficienti ad esprimere con piena cognizione di causa una valutazione sulla proposta del Governo. Sussistono infatti elementi di perplessità di varia natura, che egli non ha potuto chiarire e che lo inducono a non prendere parte alla votazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, si passa alla votazione per scrutinio segreto, alla quale prendono parte i senatori BATTAFARANO, BETTAMIO, DATO, DEMASI, DI SIENA, FABBRI, FLORINO, FORTE (in sostituzione del senatore Trematerra), MORRA, PILONI, TOFANI, VANZO e ZANOLETTI.

La proposta di parere favorevole formulata dal PRESIDENTE risulta approvata con 13 voti a favore, nessun voto di astensione e nessun voto contrario.

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 229 E CONNESSI, IN MATERIA DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO.

Il relatore FABBRI fa presente che sulla questione del regime previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto il Governo ha manifestato, sia pure informalmente, l'intendimento di adottare una propria iniziativa. In relazione a tale circostanza, ritiene opportuno sospendere brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi – fissato per oggi, alle ore 18 – in attesa che il Sottosegretario competente per materia chiarisca ulteriormente alla Commissione quali sono le intenzioni del Governo, fermo restando che la dimensione e la gravità del problema sono tali da richiedere l'adozione di opportuni provvedimenti nel più breve tempo possibile.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver osservato che anche in altri Paesi la questione dell'esposizione all'amianto ha assunto la dimensione di una grave ed onerosa emergenza sociale, osserva che la decisione del Governo di adottare una propria iniziativa in materia è senz'altro lodevole. Essa però deve essere anche tempestiva, poiché l'ulteriore differimento di una soluzione del problema frustrerebbe le ampie aspettative che si sono create attorno all'iniziativa già adottata dalla Commissione, sulla quale, ingiustamente, ricadrebbe agli occhi della opinione pubblica la responsabilità di una ulteriore dilazione, ove il Governo tardasse a presentare le sue proposte.

Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni del relatore e del senatore Battafarano ed auspica che il Governo, per il tramite del Sottosegretario competente per materia, faccia conoscere quanto prima alla Commissione i termini dell'iniziativa che intende adottare. Ove la Commissione convenga, al momento il termine per la presentazione degli emendamenti, come proposto dal relatore, si deve intendere sospeso.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurito l'esame delle materie iscritte all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta già convocata per domani, giovedì 26 settembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE DELIBERANTE**

(404) COZZOLINO E SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività d'informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 404. Assorbimento dei disegni di legge nn. 336, 398 e 630)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 luglio 2002.

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella seduta del 30 luglio 2002 la Commissione aveva convenuto all'unanimità di dare per acquisite le fasi già svolte, in sede referente e, specificatamente, la relazione, la discussione generale, e l'adozione quale testo base per il successivo esame in sede deliberante del disegno di legge n. 404 nel testo accolto dalla Commissione già nella precedente fase procedurale.

Ricorda altresì che sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 404 era stata chiamata a pronunciarsi la 1^a Commissione che aveva espresso un parere condizionato. Conseguentemente si era reso necessario

convocare il Comitato Ristretto per formulare alcuni emendamenti in modo da conformarsi a quanto in esso contenuto. In data 17 settembre 2002, è pervenuto il nuovo parere della Commissione Affari costituzionali non ostativo per tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 16.3, in quanto si ritiene che la disciplina dell'esame di Stato sia di competenza esclusiva dello Stato. Ricorda quindi che si dovrà procedere nella seduta odierna all'approvazione dei singoli articoli, del testo accolto in sede referente, nonché degli emendamenti ad essi relativi e all'approvazione finale del testo.

Il senatore MASCIONI rileva che proprio in base agli accordi testé ricordati dal Presidente, si era convenuto di non presentare ulteriori emendamenti al testo approvato in sede referente se non quelli strettamente necessari per accogliere i rilievi formulati dalla 1^a e dalla 5^a Commissione. Invita quindi il senatore Carrara a ritirare gli emendamenti presentati e chiede all'uopo una breve sospensione.

Il presidente TOMASSINI accoglie la richiesta del senatore Mascioni.

La seduta, sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 15,15.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1 (al quale non sono stati presentati emendamenti) che, posto in votazione, previa verifica del numero legale è accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

L'emendamento 2.1, col parere favorevole del Governo, è posto in votazione e accolto dalla Commissione.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 2, come emendato, che è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

L'emendamento 3.1, favorevole il Governo, è posto in votazione ed accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.2, il rappresentante del Governo esprime perplessità rilevando che la norma rischia di penalizzare le piccole imprese; sulla questione si apre una breve discussione nella quale intervengono, in senso favorevole all'emendamento, i senatori SANZARELLO, SEMERARO, FASOLINO e MASCIONI.

Posto in votazione, l'emendamento 3.2 è accolto dalla Commissione che, successivamente, approva l'articolo 3, come emendato.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 4.1.

L'articolo 4 è posto in votazione ed approvato dalla Commissione nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

L'emendamento 5.1, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione e quindi accolto dalla Commissione, che con una successiva votazione approva l'articolo 5 come modificato.

Con successive e separate votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12.

Sull'emendamento 12.1 il relatore si rimette alla Commissione, mentre il sottosegretario CURSI chiede al presentatore di ritirarlo.

Il senatore CARRARA accoglie l'invito e ritira l'emendamento 12.1.

L'articolo 12 è quindi posto in votazione ed approvato dalla Commissione che, con successive e separate votazioni, approva gli articoli 13 e 14.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

L'emendamento 15.1, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed accolto dalla Commissione che, con successiva votazione, approva l'articolo 15 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.1 è posto in votazione ed accolto dalla Commissione.

Il senatore CARRARA ritira l'emendamento 16.2.

Il relatore ritira l'emendamento 16.3.

L'articolo 16 è quindi posto in votazione ed approvato dalla Commissione, come emendato.

La Commissione, con successive separate votazioni, approva quindi gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

L'emendamento 23.1 con il parere favorevole del rappresentante del Governo è posto in votazione e quindi accolto dalla Commissione che, con successiva votazione, approva l'articolo 23 come modificato.

L'articolo 24 è posto in votazione e quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

L'emendamento 25.1, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole è posto in votazione ed accolto dalla Commissione che, con successiva votazione, approva l'articolo 25 come modificato.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà alla votazione del testo nel suo complesso.

Il senatore DI GIROLAMO dichiara a nome del Gruppo DS-L'Ulivo ampia soddisfazione per il provvedimento testé licenziato che confida contribuirà all'elevazione della qualità del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore CARELLA dichiara per il Gruppo dei Verdi voto favorevole, esprimendo vivo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, lavoro che, ricorda, risale alle precedenti legislature. Auspica infine che anche presso l'altro ramo del Parlamento il provvedimento possa avere un *iter* veloce.

Il senatore MAGRI dichiara il voto favorevole del Gruppo Unione Democristiana e di Centro: UDC (CCD - CDU - DE) , associandosi alle parole di ringraziamento per il rappresentante del Governo e per il relatore.

Il senatore LIGUORI condivide le valutazioni ampiamente positive emerse e ringrazia a sua volta il rappresentante del Governo per la fattiva partecipazione ai lavori della Commissione che hanno registrato la convergenza di tutte le forze politiche.

Anche il senatore COZZOLINO prende atto del notevole impegno profuso da tutti i Gruppi con l'obiettivo di pervenire all'approvazione di un provvedimento da lungo tempo atteso dal mondo scientifico. Dopo aver ringraziato tutti i commissari della maggioranza e dell'opposizione, nonché, il rappresentate del Governo, esprime infine un particolare ringraziamento al Presidente per la pregevole conduzione dei lavori.

Il senatore SANZARELLO esprime a nome del Gruppo Forza Italia voto favorevole, rilevando che l'assegnazione in sede deliberante ha consentito un'apprezzabile accelerazione dell'*iter* del provvedimento che co-

stituisce un'importante garanzia per la categoria degli informatori scientifici nonché un contributo per la qualità del Servizio Sanitario.

La senatrice BOLDI si associa alle parole di apprezzamento espresse nei precedenti interventi e auspica a sua volta che il provvedimento possa avere un iter altrettanto veloce anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente TOMASSINI pone quindi in votazione il disegno di legge 404 nel suo complesso, con le modificazioni accolte.

La Commissione approva.

Il presidente TOMASSINI comunica infine che risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 336, 398 e 630, e che il relatore, senatore Cozzolino, è autorizzato ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento formale al testo che si rendessero necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BETTONI BRANDANI interviene brevemente per sollecitare l'esame del disegno di legge n. 255 sulle attività trasfusionali.

Il PRESIDENTE rende noto di aver appreso poco fa che detto provvedimento sarà inserito al più presto nel calendario dell'Assemblea del Senato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 404 NEL
TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE**

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sono soppresse le parole: «, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,» e alla fine del medesimo comma aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco».

Conseguentemente all'articolo 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole «dall'assunzione» con le seguenti: «dall'inizio del rapporto di lavoro».

3.2

CARRARA

Al comma 3 sopprimere le parole: «purché in esclusiva».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e residenti nella regione».

Art. 5.

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «residenti nella stessa regione»

Art. 12.

12.1

CARRARA

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole. «e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono».

Art. 15.

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «che hanno la loro residenza nel territorio regionale».

Art. 16.**16.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;».

16.2

CARRARA

Alla lettera d), dopo la parola: «Costituzione» aggiungere le seguenti parole: «, da sostenersi entro due anni dall'inizio dell'attività lavorativa».

16.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni disciplinano l'esame di Stato di cui al comma 1, lett. d), sulla base dei principi stabiliti dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni, nonché, in particolare, sulla base delle seguenti disposizioni:

a) i presidenti delle commissioni di esame sono nominati tra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo ed associati. Gli altri membri sono nominati nell'ambito delle medesime categorie nonché tra i farmacisti e gli informatori scientifici del farmaco iscritti ai relativi albi e aventi almeno dieci anni di esercizio professionale;

b) le prove di esame consistono in:

1) una prova scritta su argomento riguardante le materie strettamente attinenti all'attività professionale. Il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di tre temi proposti dalla commissione. Il tempo massimo consentito è di sei ore;

2) una discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato».

Art. 23.**23.1**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, entro sei mesi dall'istituzione del medesimo».

Art. 25.**25.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 25. – (Disciplina delle assemblee degli iscritti e delle elezioni dei consigli dei collegi regionali). – 1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

141^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Sospiri e per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(533) MANFREDI ed altri. – *Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe*

(930) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro in materia di calamità naturali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il senatore MANFREDI sottolinea con soddisfazione come i senatori finora intervenuti abbiano in larga misura espresso apprezzamento per la proposta di testo unificato predisposta dal Comitato ristretto, la quale presenta spunti di interesse di altre Commissioni permanenti e di svariati Ministeri. Il Comitato ristretto è stato molto attento nel redigere la proposta in questione per quanto attiene, in particolare, il riparto di competenze tra Stato e regioni. Al riguardo, conforta il parere reso proprio ieri dalla 1^a Commissione permanente, la quale ha espresso parere favorevole sul testo, limitandosi ad osservare che gli articoli 5 e 16 appaiono formulati in termini eccessivamente dettagliati, potendo comprimere le competenze riconosciute alle regioni dal nuovo titolo V della Costituzione.

Quanto alle osservazioni del senatore Vallone – il quale ha espresso perplessità in merito all'articolo 1, comma 3, della proposta di testo unificato, laddove, alla lettera c), si fa riferimento alla nomina di più commissari straordinari, il che sembrerebbe prefigurare la possibilità che ven-

gano nominati tanti commissari quante sono le regioni colpite da calamità – fa presente che nella fase di ristoro dei danni e in quella della ricostruzione, non configurandosi più una vera e propria situazione di emergenza, sembra corretto prevedere che gli interventi vengano coordinati su base regionale.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Specchia, specie per quanto riguarda l'esigenza di non modificare la normativa relativa al settore dell'agricoltura, può osservarsi che, se può essere opportuno far salve le norme attualmente vigenti, sarebbe però quanto mai auspicabile rendere uniformi le procedure di segnalazione e ristoro dei danni anche per quanto riguarda il mondo agricolo.

Le preoccupazioni espresse dal senatore Rollandin appaiono poi per certi versi eccessive, laddove con il testo proposto si intende delegare il Governo ad affrontare, con norme di dettaglio, le singole questioni.

Conclude auspicando che si possa riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. 531, relativo al settore della protezione civile che, come è stato già osservato, è strettamente connesso ai provvedimenti in titolo.

Il presidente TURRONI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI OGGI E DI DOMANI

Il presidente TURRONI ricorda che le sedute già previste per oggi pomeriggio alle ore 15 e domani pomeriggio, alla stessa ora, sono state sconvocate.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

1^a seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Risultano eletti Vicepresidenti i senatori Cozzolino e Liguori e Segretari i senatori Carrara e Longhi.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Mario Marazziti, portavoce della Comunità di Sant'Egidio, Stefania Tallei, responsabile della campagna per la moratoria internazionale della pena di morte, Sergio Benedetti e Marina Ceccarelli membri del gruppo di lavoro sulla pena di morte, Don Angelo Romano, coordinatore del settore Africa-Grandi Laghi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza della Comunità di Sant'Egidio sul tema della lotta contro la pena di morte nel mondo

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dello scorso 19 giugno.

In apertura di seduta, il presidente PIANETTA si scusa per il ritardo dovuto ad un precedente incontro dei senatori della Commissione, insieme ai senatori della Commissione affari esteri, emigrazione, con i rappresentanti del Governo birmano in esilio. L'incontro si è appena concluso. Ringrazia i rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio che, guidati dal portavoce Mario Marazziti, hanno accettato di partecipare alla seduta, la quale va inquadrata nella più generale riflessione condotta dalla Commissione sul problema della pena di morte nel mondo. Ricorda ringraziandolo di avere pregato Don Angelo Romano, presente all'incontro per conto della Comunità, di riferire sulla situazione nei paesi dei Grandi Laghi e sull'impegno di Sant'Egidio nell'area, giacché su di essi si è appuntata

in passato l'attenzione della Commissione attraverso, tra l'altro, una importante audizione del sottosegretario Mantica.

Mario MARAZZITI, portavoce della Comunità ringrazia dapprima il presidente Pianetta e gli altri senatori presenti. Per quanto riguarda la pena di morte ricorda come il XX secolo, e in particolare gli ultimi 30 anni, abbiano visto in materia un positivo arretramento. I paesi abolizionisti sono passati da 20 a 90; oggi sono addirittura 111 i cosiddetti paesi abolizionisti *de facto*, cioè quelli nei quali non è prevista o comunque non viene applicata la pena di morte. Nel dicembre del 1999 l'Albania ha abolito la pena capitale: successivamente nove paesi sono entrati nel numero degli abolizionisti e due stati americani, l'Illinois e il Maryland, hanno dichiarato la moratoria delle esecuzioni, come pure le Filippine. Altro segnale positivo viene dalla recente dichiarazione sul non uso della pena di morte da parte della Turchia. Dopo l'11 settembre, malgrado non vi sia stata una recrudescenza nel numero delle esecuzioni o nel numero dei paesi mantenitori, si percepisce, purtroppo, un processo di restrizione dei diritti e delle libertà specie nel paese colpito dall'efferato attentato, gli Stati Uniti. Ciononostante si sono registrate due rilevanti sentenze della Corte Suprema di quel paese nel senso che in base ad esse sarà consentito un uso meno generalizzato della pena capitale. L'opinione pubblica americana resta largamente favorevole alla pena di morte, tuttavia, quando si prospettano in alternativa pene serie e severe la percentuale dei favorevoli cade anche al di sotto del 50 per cento. Sono soprattutto le riflessioni sull'uso iniquo della pena, la possibilità cioè che venga comminata in ragione di discriminazioni razziali o sociali, ad indurre la popolazione statunitense ad un atteggiamento in generale più prudente. Per presentare una proposta di risoluzione per la moratoria delle esecuzioni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come è avvenuto nel 1994 e nel 2000, sarà preferibile attendere il 2003, quando la presidenza italiana dell'Unione europea offrirà la possibilità di favorire un più convinto impegno europeo in materia.

In concreto la Comunità di S. Egidio ha promosso un Fondo internazionale per la Difesa legale dei condannati a morte che si è rivelato uno strumento necessario per ridurre il numero dei casi di innocenti giustiziati o condannati senza possibilità di reale difesa. L'iniziativa è stata finanziata finora solo con fondi privati e occorrerebbe fosse incoraggiata o finanziata con iniziative del Governo o del Parlamento. Il sito Internet della Comunità, consultato mediamente da 75 mila persone al mese, offre un'agenzia pressoché quotidiana sui principali avvenimenti, legati alla pena capitale nel mondo. Proprio dal sito della Comunità è nata la campagna per Safiya Hussein, la ragazza nigeriana condannata alla lapidazione per adulterio, successivamente prosciolta grazie alla vasta mobilitazione dell'opinione pubblica mondiale. Il problema si ripropone ora con il caso di Amina Lawal Kurami, condannato nello stato del Katsina in Nigeria con le stesse accuse di Safiya, in ordine al quale occorre avere lo stesso livello di attenzione attivandosi, fra l'altro, per aiutare le organizzazioni dei diritti umani radicate in loco. La Comunità di Sant'Egidio ha svolto

e svolge un'azione particolarmente intensa per la convergenza delle diverse organizzazioni attive sul terreno dei diritti umani e dell'abolizione della pena capitale a livello mondiale come dimostrano la prima *Convention* panamericana di tutti i gruppi abolizionisti di San Francisco, co-promossa dalla stessa Comunità nel novembre del 2000, e il primo Congresso Mondiale contro la Pena di Morte di Strasburgo, co-promosso nel giugno del 2001.

Per rilanciare a livello mondiale il tema della moratoria, la Comunità di Sant'Egidio ha lanciato una campagna pubblicitaria realizzando uno spot televisivo, patrocinato da Pubblicità Progresso e trasmesso dalla Rai e dai network nazionali nel mese di luglio 2002, e realizzando uno spot radiofonico. La campagna è collegata ad un accordo con le Poste Italiane che permette di raccogliere firme e adesioni all'Appello per una moratoria in 2000 uffici postali. Nel 2000 la Comunità di Sant'Egidio, insieme ad Amnesty International e Nessuno Tocchi Caino ha promosso la campagna «*Roma si illumina per la vita*» adottando il Colosseo come testimonial contro la pena di morte. Ora l'iniziativa si è estesa a Venezia e all'intera Toscana che sta aderendo a partire da Firenze. La Regione Toscana dichiarerà il 30 novembre giorno di festa regionale, in ricordo della prima abolizione della pena di morte nel 1786. Hanno aderito Barcellona e Grenoble e si accingono ad aderire Parigi, Bruxelles, Santiago del Cile e Bogotà. La Comunità di Sant'Egidio, in occasione della nascita della *World Coalition Against Death Penalty*, ha ottenuto il consenso delle altre organizzazioni a che il prossimo 30 novembre 2002 sia considerata la Prima Giornata Mondiale contro la Pena di Morte.

Per l'avvenire sarà di estrema importanza rafforzare il Fondo Internazionale per la difesa legale dei condannati realizzando partnership con organizzazioni locali, regionali o nazionali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e in Giappone, paese nel quale maggiormente occorrerebbe attivarsi perché sia adottata una moratoria affiancando le iniziative di parlamentari giapponesi volte a conseguire attraverso la moratoria la definitiva abolizione della pena capitale in quel paese. Altra priorità operativa è realizzare un coordinamento di iniziative per salvare la vita di Amina Lawal Kurami e, al tempo stesso, aiutare le donne nigeriane costrette a prostituirsi in Italia: il ritorno in patria a seguito di un provvedimento automatico di espulsione, senza adeguata assistenza, le espone al rischio di condanna a morte per gravidanze fuori dal matrimonio. E' necessario si applichi quanto vale già per la non estradizione in paesi che applicano la pena capitale. Per altro verso appare necessario sempre più collegarsi ad iniziative sorte da poco in determinati paesi, per esempio l'associazione uzbeka di madri e giuristi fondata da Tamara Kouchinova. E' necessario inoltre spendersi per impedire l'esecuzione di minori adottando eventualmente casi simbolo come quello di Dominique Green, afro-americano, da otto anni nel braccio della morte a Livingston. Da ultimo va segnalata l'esigenza di dar vita quanto più è possibile ad occasioni d'incontro, comunicazione e scambio tra giuristi responsabili dell'amministrazione della giustizia europei, asiatici, americani, africani: incontri ristretti, seminari, a

livello di Corti Costituzionali potrebbero rivelarsi di grande interesse ed efficacia.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare Mario Marazziti, ricorda come l'impegno in Aula del pomeriggio con l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla politica internazionale costringa, purtroppo, a dare spazio forse insufficiente alla relazione di Don Angelo Romano sulla situazione nella regione africana dei Grandi Laghi.

Don Angelo ROMANO ricorda come la situazione gravissima nei paesi che si affacciano sui Grandi Laghi abbia avuto origine con l'invasione del Congo da parte di Ruanda, Uganda e Burundi nel 1994: i tre paesi limitrofi accusavano la Repubblica Democratica del Congo di ospitare truppe irregolari che avevano lo scopo di destabilizzare i loro governi. Al centro dell'azione militare c'erano inoltre l'importanza geopolitica della zona dei Grandi Laghi e la ricchezza del Congo in termini di risorse naturali. La Comunità di Sant'Egidio ha promosso fra il 1995 e il 1997 colloqui tra il governo del Burundi e la principale formazione militare di opposizione, colloqui che hanno portato ad un accordo tra le parti, fatto, questo, che si è rivelato di grande importanza, tanto che nel '97 la Tanzania ha chiesto di prendervi parte. L'accordo, purtroppo, non è stato riconosciuto da tutte le formazioni militari che si opponevano al governo centrale. I drammatici eventi del 1994 hanno profondamente destabilizzato tutti i paesi della regione in particolare il Congo. La Comunità di Sant'Egidio si è molto impegnata nell'area e nel 1998 il Presidente Kabila le ha chiesto di attivarsi per favorire il dialogo nazionale, indispensabile per la ricostruzione e il consolidamento delle istituzioni congolese. Tuttavia, progressivamente, per la soluzione ai conflitti in atto si è preferito adottare una via «africana» la quale, se da un lato ha portato al ritiro delle truppe regolari dal Congo, dall'altro non è riuscita ad impedire che le organizzazioni militari e guerrigliere continuassero a ricevere sostegno, sotto forma di finanziamenti e di armi, dalle nazioni confinanti. Questo è particolarmente grave perché quelle organizzazioni sorgono su base prevalentemente etnica alimentando scontri e crudeltà. C'è comunque grande attenzione per le iniziative assunte dall'Italia che gode nella regione di particolare credibilità non avendo il nostro paese particolari interessi economici né ambizioni politiche.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare nuovamente tutti i rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio presenti all'incontro, ricorda come esso, considerato lo spazio insufficiente che ha potuto ricevere, dovrà essere al più presto ripreso.

La seduta termina alle ore 15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla XXVII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002

Il Presidente GRECO riferisce sulla riunione dei Presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari tenutasi a Copenaghen il 16 settembre.

La riunione si è aperta con una discussione di carattere generale sull'attività di controllo sull'operato dei rispettivi Governi da parte dei Parlamenti nazionali – come sintetizzata in uno schema che la Presidenza danese ha ricavato dalla relazione predisposta dal professor Andreas Maurer per la COSAC di Stoccolma – e sul documento preparato dalla Presidenza danese sul futuro ruolo della COSAC. La discussione si è incentrata, tra l'altro, sull'opportunità stessa che la COSAC presenti un proprio contributo relativo al ruolo dei Parlamenti nazionali (e della COSAC medesima) nell'architettura europea nel momento in cui tale tema è oggetto dei lavori della Convenzione e di un Gruppo di lavoro *ad hoc* di cui fa parte il senatore Basile. A questo proposito, è risultata ampiamente maggioritaria una posizione favorevole ad un documento che contenga anche proposte per un'eventuale modifica dei Trattati, da inoltrare alla Convenzione. Ciò non esclude che un ripensamento del ruolo finora esercitato dalla COSAC (considerato generalmente più insoddisfacente) si imponga anche a Trattati vigenti e che sia opportuno utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per riformare l'istituzione in anticipo rispetto alla scadenza naturale della Convenzione e della successiva Conferenza intergovernativa.

Nel corso dei lavori è intervenuto il Presidente della XIV Commissione della Camera, l'onorevole Stucchi, che, nell'apprezzare il complesso

di proposte avanzato dalla Presidenza danese, ha in particolare insistito – illustrando un documento che ha concordato e sottoscritto insieme al presidente Greco – sull’opportunità di conferire alla COSAC il compito di esaminare il programma legislativo dell’Unione europea, in un tempo successivo all’esame dello stesso da parte dei singoli Parlamenti, in modo da dar conto e discutere in sede collettiva degli orientamenti emersi a livello nazionale e da poter svolgere un controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà «a monte» dell’adozione di proposte di atti normativi comunitari. La seconda proposta avanzata dalla delegazione del Parlamento italiano consiste nel richiedere che la Commissione europea trasmetta direttamente anche ai Parlamenti nazionali tutte le proposte formalmente indirizzate ai Governi e al Parlamento europeo.

Il presidente Greco riassume quindi brevemente il suo intervento nella riunione, nel quale, dopo aver ribadito la comunanza di vedute con il collega Stucchi che ha consentito la presentazione di un contributo congiunto, si è brevemente soffermato sul lavoro del professor Maurer, per sottolineare come esso soffra di un difetto fondamentale: la tendenza a confondere la teoria con la prassi. Tale tendenza è particolarmente evidente nel caso dell’Italia, ove, per quanto attiene al controllo sulla fase ascendente del diritto comunitario, a un’ampia gamma di strumenti corrisponde una prassi parlamentare quanto meno discontinua.

Ha quindi colto l’occasione per segnalare inoltre l’anomalia esistente in Italia tra la Camera dei deputati, ove la Commissione per le politiche dell’Unione europea è a tutti gli effetti una Commissione permanente, con poteri specifici, e il Senato, dove la Giunta per gli affari delle Comunità europee continua a esercitare poteri meramente consultivi anche per materie fondamentali come la Legge comunitaria. Auspica a tale proposito che la proposta di trasformazione della Giunta in Commissione permanente venga quanto prima sottoposta all’esame della Giunta per il Regolamento del Senato, per essere rapidamente varata dall’Assemblea. Si tratta di una condizione essenziale per permettere al Senato di svolgere un ruolo attivo nel processo di elaborazione del diritto comunitario, anche in vista di importanti scadenze che coinvolgeranno direttamente l’Italia, in primo luogo l’avvio della Conferenza intergovernativa e, quindi, la Presidenza di turno dell’Unione.

Tornando ad illustrare il suo intervento nella riunione di Copenaghen il presidente Greco ricorda di aver segnalato come, a suo avviso, la definizione di un nuovo ruolo per i Parlamenti nazionali debba sollevare i Parlamenti stessi da un mero ruolo di ricettori attraverso un’efficace attività di controllo in tema di sussidiarietà, da realizzarsi in sinergia con il Parlamento europeo.

Ritiene che, anche a Trattati invariati, sia possibile pensare a una COSAC impegnata sul fronte del controllo e dello scambio di opinioni sulle principali iniziative legislative dell’Unione europea, oltre che sui documenti di programmazione. Circa il possibile cambio di denominazione della COSAC, ha evidenziato le sue perplessità circa l’uso del termine «Forum», proposto dalla Presidenza danese, ricordando le critiche da

più parti mosse a questa denominazione nell'ultima riunione del Forum euromediterraneo tenutasi a Bari.

Venendo quindi a riassumere il dibattito svoltosi a Copenaghen, segnala in primo luogo che, per quanto attiene al ruolo dei Parlamenti nazionali in relazione ai rispettivi Governi, fermo restando l'accordo sul fatto che spetta prima di tutto ai singoli Parlamenti, attivare strumenti di controllo efficaci e puntuali, si è registrato un accordo sull'opportunità che vengano individuati degli standard minimi comuni, che dovrebbero ispirarsi ai principi della *governance* europea e che la COSAC stessa, attraverso lo scambio delle migliori pratiche tra Parlamenti nazionali, potrebbe utilmente individuare e delineare.

È stata anche ribadita l'opportunità che il documento da discutere alla COSAC di Copenaghen contenga una disamina degli strumenti di cui la COSAC dispone a Trattati vigenti, e delle ragioni per cui molti di questi stessi strumenti non siano stati efficacemente attivati.

Non è sembrato invece emergere un pieno accordo sulla possibile trasformazione del nome della COSAC in «Forum dei Parlamenti» (né vi è identità di vedute sulla possibilità che tale trasformazione possa intervenire senza una modifica dei Trattati). Nella sostanza, si è dato mandato alla Presidenza danese e alla Troika di sottolineare nel documento come l'esigenza di un cambiamento di nome sia strettamente legata al desiderio di conferire alla COSAC stessa un appellativo che ne renda trasparenti e immediatamente comprensibili la natura e i compiti.

Vi è stata al contrario una convergenza significativa sulla necessità che il sistema decisionale della COSAC subisca una modifica nel senso di abolire il principio dell'unanimità. A una posizione – nel complesso prevalente e che personalmente preferisce – secondo la quale la COSAC, all'atto di pronunciarsi su proposte legislative all'esame delle istituzioni comunitarie, dovrebbe adottare un sistema di voto a maggioranza, secondo modalità da determinarsi garantendo la possibilità di pareri di minoranza, se ne è contrapposta una secondo la quale la COSAC semplicemente dovrebbe rinunciare a votare pareri e chiudere le sue riunioni con un rapporto della Presidenza sui lavori svolti, o con una dichiarazione conclusiva.

Pieno accordo è stato espresso anche sull'opportunità di procedere ad accordi interistituzionali con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, che – eventualmente, anche a Trattati invariati – consentano una migliore integrazione della COSAC nel processo legislativo comunitario. In quest'ambito, la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali e alla stessa COSAC dei libri bianchi e verdi, delle comunicazioni e delle proposte legislative (eventualmente, anche nei diversi stadi del loro *iter*) è parsa altamente auspicabile.

Sul delicato tema della sussidiarietà e della proporzionalità e del ruolo che la COSAC potrebbe svolgere in quest'ambito, è stato ribadito da tutti gli intervenuti come i compiti di controllo siano e debbano restare competenza dei singoli Parlamenti nazionali. Questo del resto sembra l'orientamento che si sta affermando nella Convenzione europea, ove l'ap-
po-

sito Gruppo di lavoro, cui ha fornito il suo autorevole contributo il rappresentante del Senato alla Convenzione, il senatore Dini, ha suggerito la creazione di un «meccanismo di allerta precoce» che coinvolga singolarmente i Parlamenti nazionali nel processo di formazione del diritto comunitario sin dalla fase dell'iniziativa, per una valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà. Nell'ambito di un tale meccanismo si potrebbe pensare a un ruolo della COSAC in quanto strumento di sensibilizzazione ulteriore presso le istituzioni comunitarie (eventualmente, attraverso uno specifico accordo politico con le istituzioni stesse). Qualunque modifica più profonda e sostanziale del sistema di controllo (e qualunque maggiore coinvolgimento della stessa COSAC) sarebbe comunque realizzabile solo modificando i Trattati.

Circa la composizione della COSAC, nella riunione di Copenaghen è stato espresso un orientamento complessivamente favorevole al mantenimento dell'attuale struttura, con sei rappresentanti per ogni Parlamento nazionale e sei per il Parlamento europeo, anche se non sono mancate voci (tra le altre, quella del presidente Stucchi) favorevoli a introdurre meccanismi più flessibili, che possano prevedere il coinvolgimento di membri di Commissioni permanenti laddove le materie all'ordine del giorno ne suggeriscano l'opportunità. Personalmente ha inoltre segnalato la richiesta dei Consigli regionali italiani (formalizzata in una dichiarazione dei Presidenti dei medesimi approvata il 15 luglio a Reggio Calabria), di aprire la COSAC alla partecipazione di rappresentanti delle Assemblee regionali, seppure con il ruolo di semplici osservatori. Tale richiesta non ha registrato tuttavia consenso tra i partecipanti alla riunione.

Sull'opportunità dell'istituzione di un Segretariato permanente, è stato rilevato come la decisione in proposito possa essere assunta solo dai singoli Parlamenti nazionali. Analoghe considerazioni sono state formulate per quanto concerne l'invio a Bruxelles di un rappresentante permanente da parte di tutti i Parlamenti nazionali e un'accresciuta cooperazione amministrativa. Per quanto concerne in particolare il Segretariato, sono emerse divergenze perfino per quanto concerne la sua possibile sede, oltre che per le modalità di finanziamento e i criteri di individuazione del personale. Vi è stato però pieno accordo sul fatto che, laddove la COSAC dovesse esercitare appieno le potenzialità cui si riferisce l'apposito protocollo del Trattato di Amsterdam e tanto più laddove le sue competenze dovessero risultare rafforzate a seguito dei lavori della Convenzione e della successiva CIG, risulterebbe impensabile garantirne la funzionalità senza una struttura in grado di fare da ponte tra i Parlamenti nazionali e di predisporre l'agenda delle singole riunioni. Sempre nell'ambito di tali considerazioni, è emersa l'opportunità di potenziare il sito Internet della COSAC, facendolo divenire strumento di scambio di informazioni sulle attività dei singoli Parlamenti e luogo di dibattito sulla politica europea.

Sulla base delle considerazioni emerse durante il dibattito, la Presidenza danese e la Troika hanno ricevuto mandato a modificare il documento di riunione e a farlo pervenire ai singoli Parlamenti in tempo utile

perché gli organismi specializzati in affari comunitari possano pronunciarsi su di esso prima della COSAC del 15 e 16 ottobre.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN che, nell'apprezzare l'esposizione del Presidente, rileva che il problema dell'insufficiente funzionamento della COSAC risiede essenzialmente, a suo avviso, nella mancata integrazione nell'attività dei Parlamenti nazionali delle questioni di politica europea. In Italia questa insufficienza è acuita dall'irregolare trasmissione dal Governo al Parlamento dei documenti preparatori degli atti normativi dell'Unione, come segnalato dal Presidente nella sua esposizione. Il Senato soffre poi di una strutturale carenza degli Uffici di supporto, gravemente sottodimensionati rispetto agli Uffici di cui dispone l'altro ramo del Parlamento, il che non permette un esame tempestivo e costante del diritto comunitario nella fase della sua formazione. Ciò certamente contribuirà alla trasformazione della Giunta in Commissione permanente, cui dovranno essere affidati, oltre quanto previsto oggi dal Regolamento della Camera con riferimento alla XIV Commissione, anche nuove e rilevanti funzioni tali da sviluppare ed attuare in modo coerente nell'ordinamento parlamentare le indicazioni che la Convenzione europea sta elaborando relativamente al ruolo dei Parlamenti nazionali nell'assetto istituzionale della nuova Europa.

In una tale prospettiva la composizione variabile della COSAC, cui si fa cenno nel documento danese, finirebbe a suo avviso per indebolire il ruolo della COSAC medesima, cui spetta la funzione di sintesi delle attività singolarmente svolte dai Parlamenti nazionali, e di elaborazione di posizioni collettive. In proposito ritiene quindi criticabile la trasformazione della COSAC in un Forum, e avanza altresì perplessità sulla creazione di uno stabile Segretariato permanente, che finirebbe per affidare, per motivi pratici, alla struttura del Parlamento europeo, un ruolo di guida nella cooperazione interparlamentare. I problemi organizzativi della COSAC potrebbero essere più opportunamente risolti attraverso un migliore coordinamento dell'attività della Troika, il cui orizzonte di attività andrebbe ampliato.

Il senatore BASILE condivide le richieste avanzate dal presidente Greco e dal senatore Bedin di un rafforzamento della Giunta – attraverso la sua trasformazione in Commissione permanente – e degli Uffici di supporto. Si tratta di adempimenti che considera essenziali in vista delle prossime importanti scadenze istituzionali, che vedranno l'Italia come protagonista: il termine dei lavori della Convenzione, l'avvio della Conferenza intergovernativa ed il semestre di Presidenza. Occorre, secondo gli efficienti modelli che caratterizzano i Parlamenti del Nord Europa, permettere al Parlamento italiano un controllo puntuale e continuo sull'attività europea del Governo. Questa materia è stata oggetto di un'intera sessione dei lavori del Gruppo sul ruolo dei Parlamenti nazionali della Convenzione di cui fa parte, e della cui attività chiede agli Uffici di mettere a disposizione i resoconti. Da più parti, nel corso dei lavori di questo Gruppo, si è segna-

lata l'esigenza di un rafforzamento del ruolo della COSAC, per marcare una più incisiva presenza dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale comunitario.

Il presidente GRECO ritiene che la Giunta possa proseguire nelle prossime settimane questo interessante confronto al fine di pervenire, non appena sarà disponibile il documento di lavoro della Presidenza danese, alla definizione di un contributo ai lavori della prossima COSAC.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Bruxelles per partecipare alla Conferenza europea promossa dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.): «Prevenzione e lotta alla tratta degli esseri umani – Una sfida globale per il XXI secolo»

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'invito dell'OIM, ha partecipato, insieme ad una rappresentanza tecnica della Commissione, alla Conferenza in titolo.

Ricorda peraltro che già nella precedente legislatura sia la Commissione per l'infanzia sia il Comitato Schengen avevano effettuato indagini conoscitive sull'argomento; anche nel corso della presente legislatura la Commissione per l'infanzia ha affrontato la tematica della tratta degli esseri umani, sia pure sotto il profilo particolare della tratta di minori e del loro utilizzo, per la produzione di siti ed immagini pornografici. A proposito di quest'ultimo aspetto la Commissione, a seguito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, e delle numerose audizioni svolte, ha approvato il 16 luglio 2002 il documento in materia di pedofilia che, precipuamente sotto l'aspetto della lotta a tale triste fenomeno, propone norme procedurali penali volte ad evitare lo spezzettamento delle indagini ed a contrastare più efficacemente il fenomeno della pedofilia su Internet, essendo ferma convinzione di tutti che il circuito di alimentazione (provenienza dei minori) dei bambini utilizzati per la pornografia minorile sia identico a quello usato per la tratta di minori e che questo sia il presupposto necessario, in alcuni casi, dell'altro.

Sul piano preventivo, nel medesimo documento, la Commissione ha proposto l'istituzione di un Garante per l'infanzia, riservandosi di meglio delinearne i caratteri ed i compiti in altri documenti.

Precedentemente la Commissione, sul medesimo tema della tratta dei minori ovvero delle situazioni che avrebbero potuto dare origine, per la loro precarietà, a possibili fenomeni di tratta, aveva approvato, la risoluzione 7-00037 Burani Procaccini ed altri, 7-00001 Rotondo ed altri: in materia di iniziative da adottarsi a favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, e ricorda che è stata presentata, anche se non ancora calendarizzata, la risoluzione 7-00097 Giacco ed altri in tema di accoglienza di bambini rifugiati. Tutto questo ha portato ad una partecipazione convinta ed orientata della delegazione ai lavori della Conferenza.

Il tema della Conferenza si prospettava sui tre aspetti del traffico: «la prevenzione», «la tutela dei testimoni e delle vittime» e la «cooperazione giudiziaria e di polizia».

Il tema della prevenzione ha come premessa necessaria e fondamento della discussione la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione», approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, la quale, dopo aver premesso che ogni individuo ha diritto alla vita (articolo 1), all'integrità della persona (articolo 2), ribadisce la proibizione della schiavitù (articolo 2) e, in particolare, proibisce la tratta di esseri umani (articolo 3 comma 1). Le linee guida della Carta di Nizza, poi, si evolvono, per l'aspetto che riguarda la Commissione, accordando una protezione «amplificata», rispetto a quella dei maggiorenni, ai bambini. L'articolo 24 della Carta di Nizza, infatti, afferma che «I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

Il tema della prevenzione è stato poi sviluppato attraverso l'analisi di ulteriori risoluzioni della Commissione e raccomandazioni del Consiglio, tutte incentrate sulla tratta di essere umani, costruendo un sistema apparentemente omogeneo ed efficiente che tiene conto della prevenzione, del trattamento delle vittime e della repressione.

Un primo punto da porre in evidenza, che ha immediatamente rimarcato, è che nessun cenno si è fatto sulle possibili tematiche relative all'individuazione dei bambini e niente si è detto sul numero dei bambini scomparsi, sebbene esistano dati provenienti dall'UNICEF che si possono definire a dir poco spaventosi e quantunque nelle risoluzioni del Consiglio (C283/1 del 9 ottobre 2001) tale tema sia stato posto come uno degli obiettivi della politica comunitaria, invitando alla collaborazione la stessa società civile.

Un'anagrafe europea, che registri per così dire i bambini non accompagnati presenti sul territorio di ciascuno Stato, e che li faccia quindi

uscire dall'anonimato le sembrerebbe il primo passo per combattere questo triste fenomeno.

La verità è che la Conferenza si è incentrata su posizioni che in Italia sono ben note da tempo, come quella che distingue tra vittima del reato e vittima del reato che collabora con la giustizia, in modo tale da far pensare – è nel testo della decisione quadro sottoposta al vaglio dell'Assemblea presente alla Conferenza - all'idea secondo cui solo quest'ultima sia degna di protezione e che la medesima sia degna di protezione solo fino a quando collabora.

In quest'ottica non solo non c'è spazio per la protezione della vittima che non collabora, ma a maggior ragione non vi è spazio per il bambino che non può (stante l'età) collaborare.

La legislazione italiana invece è molto più avanzata accordando già protezione alle vittime di determinati traffici anche quando non collaborano. La delegazione italiana ha invitato gli Stati alla ratifica dei protocolli addizionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo, così come è stato già fatto dall'Italia con la legge n. 46 del 2002.

Dopo la fase della Conferenza è previsto l'invio ai partecipanti delle relazioni conclusive, che hanno già tenuto conto delle osservazioni svolte nel corso della discussione, affinché si possa procedere a formulare ulteriori osservazioni: appare, pertanto, evidente che occorre partecipare intensivamente a tale fase successiva, cioè quella di rielaborazione della decisione quadro, anche e soprattutto perchè la Commissione parlamentare per l'infanzia si trova ad essere l'unica espressione organica istituzionale in ambito europeo che sia delegata per legge alla tutela ed alla promozione dei diritti dei minori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Comunicazioni del Presidente

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 20,25 alle ore 21,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

81^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sul disegno di legge in titolo ricordando che la Commissione si è già espressa favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 201 del 2002 nella seduta del 24 settembre. Dopo aver evidenziato la necessità e l'urgenza delle misure previste dal provvedimento, che interviene sulle problematiche connesse all'efficienza della giustizia e al sistema carcerario, non ravvisando profili meritevoli di rilievi, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, i quali pongono dei vincoli alla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici che vengono estesi alla definizione dei premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore senza peraltro riconoscere un carattere di transitorietà alla suddetta disciplina. Tali proposte emendative si pongono pertanto in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza e con le disposizioni costituzionali sulla libertà di impresa.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva le proposte del Presidente relatore.

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica (n. 137)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI illustra lo schema di regolamento in titolo, volto a dare attuazione alla legge di semplificazione 1999. Dopo aver rilevato che esso attiene ad una materia di competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, propone di esprimere osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare (n. 132)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sullo schema di decreto in titolo, presentato in attuazione della delega disposta dalla legge comunitaria 2001 in relazione al recepimento della direttiva 2001/15/CE. Non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1462) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999*: parere di nulla osta;

(1527) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 8^a Commissione:

(1247) *DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso*: parere in parte contrario, in parte di nulla osta;

alla 12^a Commissione:

(404) *COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*;

(336) *CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*;

(398) *MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*;

(630) *TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*: parere contrario sul testo accolto dalla Commissione in sede referente;

(636) *BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia*: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2002

24^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1375) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco fatto a Rabat il 28 luglio 1998: parere favorevole;

(1462) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1599) Disposizioni in materia di agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 24 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole;

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (n. 133).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 14,30 e 21,45

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).

- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompati-

bilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia (1713).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- e della petizione n. 349 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (1707).
- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 45).
- Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (n. 46).

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) (n. 47).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 48).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 (n. 128)
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 settembre 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 131).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (n. 135).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).
 - SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali (930).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 26 settembre 2002, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente in vista della XXVII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici (1686).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).

- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento del seguente atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-

